SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

78ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 1977

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CATELLANI,
indi del vice presidente VALORI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente . . . . . *Pag.* 3267

Presentazione di relazione 3267

Seguito della discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti » **(430):**

BERTONE (*PCI*) 3275, 3278, 3305
CIPELLINI 3306
de' COCCI (*DC*), *relatore* . . . . 3274 e *passim*
DONAT-CATTIN, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato* . . 3276 e *passim*
FERRUCCI (*PCI*) . . . . . 3278 e *passim*
GUARINO (*Sin. Ind.*) . . . . . 3274 e *passim*
LUBERTI (*PCI*) 3292, 3296, 3298
POLLASTRELLI (*PCI*) 3275, 3280
ROSI (*DC*) . . . . . *Pag.* 3285, 3287, 3298
SCAMARCIO (*PSI*) 3282, 3293, 3296
TALAMONA (*PSI*) . . . . . 3275 e *passim*
VENANZETTI (*PRI*) 3304
VIVIANI (*PSI*) 3285 3287

INTERROGAZIONI

Annunzio 3306

Annunzio di risposte scritte 3306

Da svolgere in Commissione 3309

LEGA NAVALE ITALIANA

Trasmissione di relazione 3267

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDI' 9 FEBBRAIO 1977 . . . 3309

PETIZIONI

Annunzio 3267

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

Presidenza del vice presidente CATELLANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16*).

Si dia lettura del processo verbale.

PALA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 3 febbraio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, recante norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza » (497), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) *e 10ª* (Industria, commercio, turismo):

SEGNANA ed altri. — « Sospensione della scadenza delle concessioni per grandi derivazioni di acqua per uso di forza motrice, assentite alle imprese degli enti locali » (481), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

« Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 13, concernente proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice » (498), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

PRESIDENTE. A nome delle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e 10ª (Industria, commercio, turismo), i senatori Colombo Vittorino (Veneto) e Carboni hanno presentato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 866, relativo alla durata dell'incarico di ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale dei prezzi » (435).

Annunzio di relazione sull'attività svolta dalla Lega navale italiana

PRESIDENTE. Il Ministro della difesa ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione per l'anno 1976 e sulla consistenza organica della Lega navale italiana.

Tale documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio di petizione

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del sunto della petizione pervenuta al Senato.

PALA, *segretario*:

La signora Vascon Antonietta ed altri, da Trieste, chiedono che non venga autorizzata la ratifica del « Trattato di Osimo » (*Petizione* n. 60).

PRESIDENTE. A norma del Regolamento, questa petizione è stata inviata alla Commissione competente.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti » (430)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ».

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge nel testo proposto dalle Commissioni riunite 2ª e 10ª. Se ne dia lettura.

PALA, *segretario*:

Articolo unico.

Il decreto- legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1,

al primo comma, dopo le parole: « ai terzi non trasportati » sono inserite le seguenti: « o trasportati contro la propria volontà »;

al terzo comma, dopo le parole: « alla lettera *a*) nonchè » sono inserite le seguenti: « gli affiliati e »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

" Ogni impresa deve trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la preventiva approvazione, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza relative all'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per ogni tipo di rischio da essa derivante.

Le tariffe dei premi devono essere formate calcolando distintamente i premi puri ed i caricamenti.

Per il calcolo dei premi puri, l'ammontare dei sinistri avvenuti in ciascuno degli esercizi presi in considerazione deve essere determinato senza tener conto delle spese, di qualsiasi natura, imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri stessi.

I caricamenti debbono essere determinati tenendo conto delle spese generali, di gestione, sia agenziali che di direzione, delle spese imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri nonchè di ogni altro onere relativo all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria e di un margine industriale compensativo dell'alea di impresa. L'importo complessivo dei caricamenti non può tuttavia superare il limite massimo nè essere inferiore al limite minimo che sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commisisone ministeriale di cui al successivo sesto comma; con lo stesso decreto possono inoltre essere fissati i limiti massimi per singole voci del caricamento.

Le modalità e i criteri per la valutazione dei premi puri e dei caricamenti saranno stabiliti dal regolamento. Nello stesso regolamento saranno indicati i criteri in base ai quali le imprese potranno prevedere variazioni dei premi stabiliti nelle tariffe in caso di aggravamento o diminuzione dei rischi nonchè le procedure e le modalità per l'assicurazione dei rischi non contemplati nelle tariffe approvate o che rivestano, per qual-

siasi causa, sia soggettiva che oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità.

Le tariffe e le condizioni generali di polizza, nonchè le successive modifiche, sono approvate per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che avrà preventivamente sentito una Commissione ministeriale formata da un rappresentante della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, da un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) quale ente gestore del conto consortile e da cinque esperti nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il parere di detta Commissione sostituisce quello della Commissione centrale dei prezzi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e successive modificazioni e integrazioni.

Nel caso che le tariffe e le condizioni di polizza non possano essere approvate per difetto dei prescritti requisiti tecnici, il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione ministeriale di cui al comma precedente, stabilisce altre tariffe e condizioni di polizza che l'impresa di assicuraione è tenuta ad adottare per un periodo non inferiore ad un anno.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione ministeriale sopra indicata, può chiedere alle imprese di modificare, entro un termine da esso fissato e comunque non inferiore a trenta giorni, le tariffe e le condizioni di polizza approvate qualora, posteriormente alla loro approvazione, si siano verificate sensibili variazioni dei rischi cui si riferisce l'obbligo di assicurazione previsto dalla legge. Qualora l'impresa interessata non ottemperi alla richiesta, il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce la nuova tariffa e le condizioni di polizza che l'impresa stessa dovrà applicare.

Le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti hanno effetto dall'inizio del mese successivo a quello di pubblicazione del relativo provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione in corso a tale data, con conseguente conguaglio, in più o in meno, del rateo di premio relativo al periodo di assicurazione non ancora decorso.

Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni generali di polizza e le tariffe approvate o stabilite dal Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformità della presente legge.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, sentita l'apposita Commissione ministeriale, stabilire che per determinate categorie di veicoli a motore per i quali vi è obbligo di assicurazione, i contratti debbano essere stipulati in base a condizioni e tariffe che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuizione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo oppure in base a clausole di « franchigia » che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, determinando, in questo caso, l'ammontare minimo e massimo di detto contributo.

Il decreto di cui al precedente comma deve essere emanato entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello per il quale esso deve valere " »;

il quinto comma è sostituito dal seguente:

« L'Istituto nazionale delle assicurazioni è tenuto, entro il 30 novembre di ogni anno, a pubblicare ed a trasmettere al Parlamento una dettagliata relazione in base ai dati desumibili dalla gestione del conto consortile da esso comunicati al Ministero dell'in-

dustria, del commercio e dell'artigianato. Le modalità della pubblicazione sono stabilite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

All'articolo 2,

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La predetta attestazione deve essere consegnata dal contraente nel caso che lo stesso stipuli altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato stesso »;

dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Il mancato rilascio da parte dell'impresa della predetta attestazione importa la irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura di lire 50 mila per ogni attestazione non rilasciata. Per l'applicazione della sanzione pecuniaria si osservano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706. La competenza per la irrogazione delle sanzioni è degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato che ne versano l'importo all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" ».

All'articolo 3,

al primo comma, le parole: « copia del modulo di denunzia » sono sostituite dalle altre: « denuncia secondo il modulo »;

dopo il primo comma è inserito il seguente:

« L'obbligo di comunicare al danneggiato, entro sessanta giorni dalla richiesta di quest'ultimo, la misura della somma offerta per il risarcimento del danno, ovvero di indicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali, non aventi carattere permanente, guarite entro quaranta giorni da quello del sinistro. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato con le modalità indicate al precedente comma; essa deve contenere ogni indicazione utile per la valutazione del danno ed essere accompagnata dagli elementi probatori del danno stesso, nonchè da certificazione comprovante l'avvenuta guarigione »;

al secondo comma le parole: « al precedente comma » sono sostituite dalle altre: « al primo comma »; le parole: « da entrambi i conducenti » sono sostituite dalle altre: « dai conducenti »;

al settimo comma, dopo le parole: « L'inosservanza » sono inserite le altre: « da parte dell'assicuratore »; le parole: « in misura pari alla somma offerta dall'impresa e in ogni caso in misura non inferiore a lire centomila » sono sostituite dalle altre: « nella misura di lire centomila, o, se è stata fatta offerta superiore, in misura pari alla somma offerta »;

dopo il settimo comma è inserito il seguente:

« In caso di sentenza a favore del danneggiato il giudice, quando vi sia una notevole sproporzione fra la somma liquidata e quella offerta dall'impresa di assicurazione accerti che la sproporzione è dovuta a dolo o colpa grave dell'impresa stessa, d'ufficio condanna l'impresa a pagare all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", una somma non superiore alla differenza fra l'offerta e il liquidato al netto di rivalutazione e interessi. Copia della sentenza è comunicata dalla cancelleria del giudice che l'ha pronunciata all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Nel caso di danno alle persone, qualora queste siano titolari di reddito da lavoro comunque qualificabile, il risarcimento dovuto per inabilità temporanea o invalidità permanente, è determinato sulla base del reddito lordo di lavoro, maggiorato dei redditi esenti, risultante dall'ultima dichiarazione presentata dal danneggiato ai fini della

imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

È in ogni caso ammessa la prova contraria, ma quando dalla stessa risulti che il reddito sia notevolmente sproporzionato rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma precedente, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio delle imposte dirette.

In tutti gli altri casi, il reddito da prendere a base del risarcimento non può comunque essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale.

Le spese sostenute dagli ospedali per le prestazioni di cure mediche, per la somministrazione di medicinali e per il ricovero debbono essere rimborsate direttamente alle Regioni, le quali possono stipulare con gli assicuratori e le imprese designate apposite convenzioni per la determinazione delle somme da rimborsare e delle modalità del rimborso ».

All'articolo 5, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 7,

al primo comma, i punti 1) 4), 5), 9) e 10, sono sostituiti dai seguenti:

« 1) depositi in numerario presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, le casse di risparmio postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni »;

« 4) obbligazioni emesse dagli istituti autorizzati ai sensi dell'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni »;

« 5) obbligazioni emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica a favore degli enti e società indicati nell'articolo 68, lettera *b*), della legge 12 ottobre 1971, n. 865, per l'accensione di mutui che fruiscano dei contributi e della garanzia sussidiaria dello Stato, in base alla stessa norma »;

« 9) titoli azionari ed obbligazioni dell'IRI, dell'ENEL, dell'EFIM, dell'EGAM e di società da questi controllate, nonchè di società per azioni, escluse le società di assicurazione e le società controllate e consociate, quotate in borsa da almeno cinque anni »;

« 10) beni immobili, o quote di essi, situati nel territorio della Repubblica, liberi da ipoteche »;

allo stesso comma è aggiunto, dopo il punto 10), il seguente:

« 11) obbligazioni emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica ».

All'articolo 12, primo comma, le parole: « e che siano state poste in liquidazione coatta amministrativa » sono sostituite dalle altre: « e che, alla data di pubblicazione del presente decreto, si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o che vi vengano poste successivamente ».

« All'articolo 14, quarto comma, le parole: « dell'esercizio 1976 » sono sostituite dalle altre: « dell'esercizio 1977 »; le parole: « per l'esercizio 1975 » sono sostituite dalle altre: « per l'esercizio 1976 ».

P R E S I D E N T E . Avverto che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo proposto dalle Commissioni riunite. Sull'articolo 1 sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

PALA, *segretario*:

Dopo il nuovo testo dell'articolo 4, *lettere* b) *e* c), *della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è inserito il seguente comma*:

« L'articolo 6, secondo comma, è sostituito dal seguente:

" L'obbligo di assicurazione si considera tuttavia assolto quando l'utente sia in possesso di un certificato internazionale di assicurazione rilasciato da un apposito ente costituito all'estero, che attesti l'esistenza di una assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati dal veicolo o dal natante, a condizione che il certificato risulti accettato da un corrispondente ente costituito in Italia, presso il quale l'assicurato e l'assicuratore si intendono domiciliati, che si assuma di provvedere, nei limiti e nelle forme stabilite dalla presente legge o degli eventuali maggiori massimali previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce detto certificato, alla liquidazione dei danni causati nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, garantendone il pagamento agli aventi diritto e sia, a tale effetto, riconosciuto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono applicabili le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile ai sensi della presente legge " ».

D. 1. 6 de' COCCI

Dopo il nuovo testo dell'articolo 4, *lettere* b) *e* c), *della legge* 24 *dicembre* 1969, *numero* 990, *inserire il seguente comma*:

« L'articolo 8, primo comma, è sostituito dal seguente:

" Il passaggio di proprietà del veicolo o del natante importa la sostituzione dell'assicurato con il nuovo proprietario, salvo che il contraente chieda che il contratto, previo l'eventuale conguaglio del premio, abbia ad oggetto altro veicolo o natante di sua o altrui proprietà. La garanzia avrà effetto per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del certificato ad esso relativo " ».

D. 1. 5 ANDERLINI, GUARINO

Nel nuovo testo dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sostituire il quarto comma con il seguente:

« Con effetto dal 1° gennaio 1977 l'ammontare dei caricamenti non può superare il limite massimo del 10 per cento del premio complessivo per le spese imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri ed il limite del 20 per cento del premio complessivo per le altre spese e gli altri oneri gravanti sull'impresa assicuratrice ».

D. 1. 8 TALAMONA, VIGNOLA, CATELLANI, SCAMARCIO, CAMPOPIANO, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI

Nel nuovo testo dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sostituire il sesto comma con il seguente:

« Le tariffe e le condizioni generali di polizza, nonchè le successive modifiche, sono approvate con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite la Commissione ministeriale e le Commissioni parlamentari competenti. La Commissione ministeriale è formata da un rappresentante della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, da un rappresentante dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni quale ente gestore del Conto consortile e da 5 esperti nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il parere di detta Commissione sostituisce quello della Commissione centrale dei prezzi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e successive modificazioni ed integrazioni. Le tariffe e le condizioni generali di polizza così approvate rimangono in vigore per un periodo non inferiore ad un anno ».

D. 1. 9 TALAMONA, VIGNOLA, CATELLANI, SCAMARCIO, CAMPOPIANO, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI

Nel nuovo testo dell'articolo 11, *sesto comma, della legge* 24 *dicembre* 1969, *n.* 990, *dopo le parole*: « dell'industria, del commercio e dell'artigianato », *aggiungere le altre*: « e sentite le Commissioni parlamentari competenti ».

D. 1. 2 BERTONE, BONDI, POLLIDORO, VANZAN, POLLASTRELLI, LUBERTI, FERRUCCI

Nel nuovo testo dell'articolo 11, *settimo comma, della legge* 24 *dicembre* 1969, *n.* 990, *le parole*: « sentita la Commissione » *sono sostituite dalle altre*: « che avrà sentito la Commissione ».

D. 1. 7 de' COCCI

Nel nuovo testo dell'articolo 11, settimo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sostituire le parole: « sentita la Commissione ministeriale di cui al comma precedente » *con le altre*: « sentite la Commissione ministeriale di cui al comma precedente e le Commissioni parlamentari competenti ».

D. 1. 10 TALAMONA, VIGNOLA, CATELLANI, SCAMARCIO, CAMPOPIANO, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI

Nel nuovo testo dell'articolo 11, *ottavo comma, della legge* 24 *dicembre* 1969, *n.* 990, *sostituire nella sesta riga la parola*: « variazioni » *con la parola*: « diminuzioni ».

D. 1. 11 TALAMONA, VIGNOLA, CATELLANI, SCAMARCIO, CAMPOPIANO, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI

Nel nuovo testo dell'articolo 11 *della legge* 24 *dicembre* 1969, *n.* 990, *sopprimere il nono comma.*

D. 1. 3 BERTONE, BONDI, POLLIDORO, VANZAN, POLLASTRELLI, LUBERTI, FERRUCCI

Nel nuovo testo dell'articolo 11, *undicesimo comma, della legge* 24 *dicembre* 1969, *numero* 990, *dopo le parole*: « sentita l'apposita Commissione ministeriale » *aggiungere le altre*: « e le Commissioni parlamentari competenti ».

D. 1. 4 BERTONE, BONDI, POLLIDORO, VANZAN, POLLASTRELLI, LUBERTI, FERRUCCI

In luogo del periodo: « Il terzo comma dell'articolo 21 è abrogato » *inserire il seguente comma*:

« L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

" Nel caso previsto alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 19, il danno è risarcito soltanto se dal sinistro siano derivate la morte o una inabilità temporanea superiore a 90 giorni, o una inabilità permanente superiore al 20 per cento, con il massimo di lire 15 milioni per ogni persona sinistrata nel limite di lire 25 milioni per ogni sinistro; il risarcimento del danno ha luogo per intero, sempre nei limiti di somma sopra indicati, anche se si verifica una sola delle ultime due ipotesi suddette.

La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Nei casi previsti dalle lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 19, il danno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nella tabella A allegata alla presente legge per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno " ».

D. 1. 12 de' COCCI, *relatore*

Nel nuovo testo dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dopo le parole: « Fondo di garanzia per le vittime della strada », *aggiungere le altre*: « , indirizzata presso la sede legale dell'assicuratore, o la sede regionale o provinciale, o presso l'ufficio sinistri dell'assicuratore competente per territorio, o presso l'agenzia che ha rilascia-

to la polizza. Qualora l'azione sia proposta prima della scadenza del suddetto termine, l'assicuratore non potrà essere condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado ».

D. 1. 1 PAZIENZA

de' COCCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

de' COCCI, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento D. 1. 6, può dirsi che si illustra da sè. Esso riguarda la posizione del danneggiato in Italia da autoveicoli provenienti dall'estero e vuole rendere più agevole il risarcimento del danno.

Naturalmete vi è il noto sistema della carta verde, che fa capo all'Ufficio centrale italiano; però il sistema odierno si riferisce ai soli massimali minimi di legge, anche quando invece il conducente del veicolo straniero ha una assicurazione per una somma maggiore. Quindi è assurdo privare il danneggiato italiano della maggiore somma prevista dalla polizza che ha il cittadino straniero in uno Stato estero.

L'emendamento mira in sostanza ad eliminare questa limitazione. Quindi vi è una notevole migliore posizione per i danneggiati. D'altra parte, secondo un altro punto dell'emendamento, l'assicuratore non può opporre al danneggiato eccezioni contrattuali, qualunque sia l'ammontare dei massimali previsti dalla polizza, mentre prima l'opponibilità delle eccezioni contrattuali era limitata ai massimali stessi.

Gli altri due emendamenti sono dettati da esigenze di chiarezza: cioè sono estese tutte le norme che riguardano l'azione diretta contro l'assicuratore senza la necessità di passare attraverso l'ufficio italiano dei cambi.

Naturalmente l'assicurato e l'assicuratore si devono intendere entrambi domiciliati presso il competente ufficio.

Quindi, concludendo, si tratta di una norma che vuole avvantaggiare i cittadini italiani investiti da automobilisti stranieri che hanno dei massimali superiori a quelli previsti dalla legge italiana.

Per quanto riguarda l'emendamento D. 1. 7 faccio presente che dal settimo comma dell'articolo 11 della legge n. 990, secondo il testo approvato dalle Commissioni riunite, non risulta chiaro se l'apposita commissione ministeriale debba essere sentita dal CIP o dal Ministro dell'industria. Mi è sembrato quindi opportuno chiarire che la commissione deve essere sentita dal Ministro dell'industria. Ciò in armonia con quanto disposto dal sesto comma dello stesso articolo 11.

L'emendamento D. 1. 12 è stato ampiamente concordato in Commissione e riguarda le vittime da autoveicoli rimasti sconosciuti o inadempienti all'obbligo dell'assicurazione, per i quali l'indennizzo deve essere corrisposto dal fondo vittime della strada. La parte nuova quindi è costituita dalle ultime righe del primo comma, nelle quali vien fatto presente che basta si verifichi una sola delle due ipotesi e non è necessario che si verifichino ambedue, come sembrava nel dubbio dell'interpretazione.

GUARINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARINO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, anche l'emendamento D. 1. 5 ha unicamente scopo chiarificativo. Si vorrebbe approfittare della correzione di alcuni articoli della legge n. 990 per correggere anche l'articolo 8, in cui si prevede soltanto l'ipotesi del « trasferimento di proprietà » del veicolo o del natante, il quale importa di diritto la cessione del contratto di assicurazione. Viceversa può accadere che, a parte il trasferimento *inter vivos*, si attui una trasmissione del vincolo a causa di morte, nel caso in cui l'assicurato o il contraente muoiano. Ecco il motivo per cui si propone di generalizzare la dizione dell'articolo 8, parlando di « passaggio di proprietà » del veicolo anzichè di trasferimento della proprietà e parlando di conseguenza di « sostituzione dell'assicurato » con il nuovo proprietario anzichè di cessione

ipso iure del contratto di assicurazione. Si tratta soltanto, ripeto, di un miglioramento del testo dell'articolo 8.

TALAMONA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TALAMONA. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento D. 1. 8 poichè presentiamo un sub-emendamento all'emendamento D. 14. 0. 1 del relatore.

Confermiamo l'emendamento D. 1. 9. In sostanza con tale emendamento inseriamo lo obbligo per il Ministro di sentire le Commissioni parlamentari competenti.

L'emendamento D. 1. 10 ribadisce l'inserimento delle Commissioni parlamentari competenti.

Per quanto riguarda l'emendamento D. 1. 11 intendiamo acconsentire che ci sia una modifica delle tariffe solamente nel caso in cui si verifichino sensibili diminuzioni nei costi.

POLLASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLASTRELLI. Con gli emendamenti D. 1. 2 e D. 1. 4 che sono simili si intende introdurre il concetto di consultare il Parlamento attraverso le Commissioni competenti prima che il Ministro proponga al CIP l'approvazione delle tariffe e delle condizioni generali di polizza e — come proposto dall'emendamento D. 1. 3 — prima che il Ministro stabilisca per determinate categorie di veicoli a motore la stipulazione di particolari contratti.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Con l'emendamento D. 1. 3 chiediamo la soppressione del nono comma dell'articolo 11 della legge 990, nel nuovo testo, perchè il contratto di assicurazione non può avere una durata inferiore ad un anno e in tale periodo di tempo il premio è unico e indivisibile, tanto è vero che la rateizzazione del premio chiesta dall'utente dà luogo al pagamento degli interessi di frazionamento. Se il contratto avesse una durata mensile appare chiaro che la natura del contratto stesso muterebbe e produrrebbe quindi effetti per entrambi i contraenti nel senso cioè che gli assicuratori avrebbero diritto da subito a caricare gli eventuali aumenti sulla tariffa e gli assicurati non dovrebbero ovviamente pagare interessi di frazionamento, nè tanto meno in caso di sospensione del contratto si dovrebbe dar luogo alla sottrazione fissa di due mensilità di premio. Tra l'altro nella prassi sono diventate tre queste mensilità. Una impostazione di tale natura del decreto, che produca effetti per entrambi i contraenti, noi possiamo essere disposti ad accettarla; in caso contrario — e mi pare che sia ora questo caso — detta impostazione è giuridicamente non corretta in quanto produce effetti per un solo contraente e cioè per le compagnie di assicurazione mentre dovrebbero essere previlegiati i diritti del contraente più debole.

Per questi motivi chiediamo la soppressione del comma nono.

PRESIDENTE. L'emendamento D. 1. 1, presentato dal senatore Pazienza, è decaduto stante l'assenza del presentatore.

Invito il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

de' COCCI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento D. 1. 6 è stato da me illustrato e credo trovi generali consensi; credo che su di esso il Governo sia d'accordo. Per quanto riguarda l'emendamento D. 1. 5, presentato dai senatori Anderlini e Guarino, mi sembra — mi si consenta — che esso non sia accettabile, in quanto l'articolo 8 della legge 990 fa discendere dal trasferimento di proprietà del veicolo il trasferimento anche del contratto di assicurazione stipulato per lo stesso. Si tratta, come è riconosciuto da una pacifica giurisprudenza, di una vera e

propria cessione legale del contratto di assicurazione. Naturalmente il trasferimento può essere evitato dall'alienante se esprime la volontà di tenersi il contratto. È una disciplina che non ha dato luogo ad inconvenienti. Il nuovo testo proposto riproduce sostanzialmente il testo oggi vigente e con una formulazione che in fondo non è più chiara. La sola differenza di sostanza mi pare è che esso attribuisce all'alienante, oltre alla facoltà di trasferire il contratto su altro veicolo, anche la facoltà di trasferirlo su altro veicolo di proprietà di terzi: mi pare che quindi avremmo addirittura un contratto di assicurazione del tutto svincolato dagli originari elementi soggettivi ed oggettivi. Quindi si tratta di una norma non necessaria di fronte ad una disciplina ritenuta sufficiente. Per questo esprimo parere negativo.

L'emendamento D. 1. 8, presentato dal senatore Talamona e da altri senatori, è stato ritirato; ma parleremo della questione all'articolo 14, aggiuntivo, per quanto attiene ai caricamenti, in quanto c'è un emendamento presentato da me quale relatore: su di esso discuteremo, tenendo conto delle nuove proposte del senatore Talamona.

L'emendamento D. 1. 9 del senatore Talamona a mio avviso non è accettabile, in quanto in sostanza tende ad introdurre lo obbligo del preventivo parere delle Commissioni parlamentari competenti in sede di approvazione di tariffe. Mi pare che non sia il caso di iniziare una prassi per cui il Parlamento funzioni come organo consultivo addirittura di organi ministeriali. Le Commissioni sono sovrane, possono convocare il Ministro quando vogliono (nel nostro caso abbiamo una prassi veramente felice, data anche la disponibilità del Ministro). Esprimo pertanto parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento D.1.2 presentato dai senatori Bertone e Bondi, mi sembra che l'articolo 11 della legge n. 990 abbia demandato l'approvazione delle tariffe ad una particolare procedura. Ora con il testo approvato dalla Commissione noi demandiamo la competenza al CIP. Mi sembra che adottiamo una procedura rinforzata, che merita consenso: commissione speciale prevista dal nuovo articolo 11, più Comitato interministeriale prezzi. Quindi non mi sembra che debba aggiungersi il parere delle Commissioni parlamentari competenti, in quanto ciò, tra l'altro, appesantirebbe la procedura.

L'emendamento D. 1. 7 da me presentato mi sembra accettabile in quanto, come ho detto, chiarisce bene il parallelismo tra il settimo ed il sesto comma.

L'emendamento D. 1. 10 del senatore Talamona è analogo all'emendamento D. 1. 9, sul quale già mi sono pronunciato, relativo al sesto comma dell'articolo 11.

Per quanto riguarda l'emendamento D.1.11 del senatore Talamona mi pare che non sia accettabile.

Per quanto riguarda l'emendamento D.1.3 del senatore Bertone, già in Commissione mi sono espresso in senso negativo e la Commissione a grande maggioranza ha respinto l'emendamento. Non vedo perchè debba cambiarsi atteggiamento in questa sede.

Per quanto riguarda l'emendamento D.1.4, esso è identico all'emendamento D. 1. 2 già sopra esaminato. Esprimo quindi parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento D.1.12 da me presentato, mi sembra che meriti accoglimento.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

DONAT-CATTIN, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Esprimo il parere tenendo conto di taluni accordi, ai quali mi richiamo, che sono stati raggiunti in sede di preparazione di questi testi, perciò nella misura in cui ammissioni e negazioni si equilibrano le une con le altre. Se invece si va ad una votazione di carattere diverso, sarò poi obbligato a chiedere un'interruzione e valutare in sede di Governo se possiamo mantenere il decreto in esame oppure se dobbiamo ritirarlo.

Ripeto qui le stesse cose dette in sede di Commissione.

A proposito dell'emendamento D. 1. 6, al quale non sono contrario, devo aggiungere

in questo momento l'opinione che un momento fa il Ministro guardasigilli ha ancora ribadito prima che iniziasse questa riunione, che non si dovessero introdurre cambiamenti nelle norme di carattere processuale. Ora questo emendamento prevede anche una norma di carattere processuale. Io sono convinto della validità dell'emendamento; pregherei però l'onorevole relatore che lo ha presentato, e con il quale concordo per la sostanza, di voler tenere conto dell'opinione del Ministro guardasigilli e di voler trasferire questa materia nel disegno di legge per la riforma sostanziale del sistema assicurativo.

L'emendamento D. 1. 5 presentato del senatore Guarino prevede che il contratto di assicurazione, nel caso di alienazione del veicolo o del natante, può continuare a favore dell'acquirente o, a richiesta dell'alienante, a favore dell'alienante stesso per un terzo. L'innovazione consiste nel fatto che il contratto può essere ceduto ad un terzo; mi rimetto all'Assemblea.

L'emendamento D. 1. 8 è stato ritirato e in altro punto sostituito da un emendamento del relatore con il quale concordo. Lo emendamento D. 1. 9 ripropone, come l'emendamento D. 1. 10, che la fissazione delle tariffe in sede di CIP avvenga dopo che le Commissioni parlamentari sono diventate organi di consulenza del Governo e dello stesso CIP, il che stravolge l'ordinamento, perciò mi trova contrario. L'emendamento D. 1. 2 è della stessa sostanza, prevedendo sempre cioè l'introduzione del parere consultivo delle Commissioni parlamentari espresso prima di una decisione amministrativa del Governo a mo' di consulenza, perciò il parere è negativo. L'emendamento D. 1. 7 è puramente formale, perciò lo accolgo. L'emendamento D. 1. 11 prevede la possibilità di modificare le tariffe nel caso di variazioni di rischi sia in aumento che in diminuizione; esso è volto a limitare tale possibilità solo in caso di diminuzione dei rischi ed è quindi palesemente iniquo, per cui lo respingo. L'emendamento D. 1. 3 sopprime la norma che prevede i conguagli e quindi le rateazioni. La mia opinione era naturalmente favorevole al testo che è stato presentato, ma per gli accordi che sono stati raggiunti accolgo l'emendamento e prego il relatore di tenere a mente questa intesa che era stata raggiunta.

L'emendamento D. 1. 4 verte ancora sul tema del parere preventivo delle Commissioni parlamentari e non lo accolgo per i motivi che ho già indicato. Per quanto riguarda l'emendamento D. 1. 12, la novità riguarda solo le ultime righe del primo comma rispetto all'articolo 21 della 990: « il risarcimento del danno ha luogo per intero, sempre nei limiti di somma sopra indicati, anche se si verifica una sola delle ultime due ipotesi suddette ». Accolgo l'emendamento giacchè assorbe anche il testo governativo che dice: « Il terzo comma dell'articolo 21 è abrogato ».

PRESIDENTE. Chiedo al senatore de' Cocci se, dopo l'invito del Ministro, mantiene l'emendamento D. 1. 6.

de' COCCI, *relatore*. Pregherei il Ministro di tenere presente che l'emendamento D. 1. 6 non ha riflessi di carattere processuale, ha soltanto riflessi di carattere sostanziale, in quanto il cttadino italiano viene investito del diritto di usufruire dell'intero massimale di uno straniero assicurato con compagnie straniere, al di là dei massimali italiani, e quindi senza alcun rilievo processuale.

Mi permetterei pertanto di mantenere lo emendamento con la comprensione dell'onorevole Ministro e dei colleghi delle varie parti.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, vuole esprimere un ulteriore parere?

DONAT-CATTIN, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Prima ho ricordato che l'osservazione veniva mossa dal Guardasigilli, il quale ha fatto un rilievo di carattere processuale. Comunque mi rimetto al parere dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 1 del decreto-legge.

FERRUCCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRUCCI. Il mio Gruppo vota contro l'emendamento D. 1. 6, in quanto riteniamo che sia materia riconducibile all'adeguamento alle norme CEE per le quali esiste già un disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento D. 1. 6, presentato dal senatore de' Cocci, per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento D. 1. 5, presentato dai senatori Anderlini e Guarino, non accettato dal relatore e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento D. 1. 8, presentato dal senatore Talamona e da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento D. 1. 9, presentato dal senatore Talamona e da altri senatori, non accettato nè dal relatore nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento D. 1. 2, presentato dal senatore Bertone e da altri senatori.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Ritiriamo gli emendamenti D. 1. 2 e D. 1. 4; manteniamo, invece, l'emendamento D. 1. 3.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento D. 1. 7, presentato dal senatore de' Cocci. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento D. 1. 10, presentato dal senatore Talamona e da altri senatori.

TALAMONA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TALAMONA. Signor Presidente ritiro gli emendamenti D. 1. 10 e D. 1. 11.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento D. 1. 3, presentato dal senatore Bertone e da altri senatori.

de' COCCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

de' COCCI, *relatore*. Tenendo presente quanto ha dichiarato l'onorevole Ministro, anch'io mi rimetto all'Assemblea — con propensione favorevole — per quanto riguarda l'emendamento D. 1. 3; mi permetto, però, di fare presente un'osservazione. Ove venga approvato l'emendamento D. 1. 3 con la soppressione pura e semplice del nono comma dell'articolo 11, noi avremmo una lacuna nel testo; pertanto, anzichè sopprimere il nono comma, dovremmo sostituire quanto proposto dal senatore Bertone con un altro emendamento che può essere così formulato: « Le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza annuale di premio successiva alla data di pubblicazione del relativo provvedimento del CIP nella *Gazzetta Ufficiale* e comunque dal 365° giorno successivo alla pubblicazione stessa »; altrimenti avremmo una lacuna e cadrebbe il sistema della legge n. 990. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole relatore, lei deve formalizzare la presentazione dell'emendamento, anche perchè è piuttosto lungo.

de' COCCI, *relatore*. Ci troviamo ora di fronte alla necessità di accogliere un emendamento che fino a qualche momento fa incontrava vaste contrarietà. Pertanto, dal momento che si crea una lacuna, dobbiamo colmarla.

PRESIDENTE. Allora presenti lo emendamento per iscritto.

BOLDRINI CLETO. Il codice civile già prevede l'introduzione dei premi. Per quale motivo si deve introdurre una nuova norma surrettizia?

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

DONAT-CATTIN, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Accogliendo l'emendamento D. 1. 3, bisogna ripristinare l'attuale regime di entrata in vigore delle tariffe; altrimenti non vi è alcun regime di entrata in vigore delle tariffe. Io ho preparato due testi. Forse si potrebbe rivedere la questione più in là, in modo che questi testi possano essere esaminati...

PRESIDENTE. Se lo ritiene, possiamo sospendere brevemente la seduta.

DONAT-CATTIN, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Sarebbe meglio, in modo che ciascuno sappia che cosa stiamo facendo.

PRESIDENTE. Allora, se non si fanno osservazioni, sospendo brevemente la seduta al fine di agevolare l'eventuale formulazione di un nuovo testo.

(*La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 17,10*).

Onorevoli colleghi, do lettura dell'emendamento D. 1. 13, testè presentato dal Governo:

« Le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza annuale di premio successiva alla data di pubblicazione del relativo provvedimento del CIP nella *Gazzetta Ufficiale* e comunque dal 365° giorno successivo alla pubblicazione stessa ».

D. 1. 13 **IL GOVERNO**

Questo emendamento dovrebbe sostituire l'emendamento D. 1. 3, presentato dal senatore Bertone e da altri senatori, sempre che i presentatori siano d'accordo.

FERRUCCI. Siamo d'accordo e pertanto ritiriamo l'emendamento D. 1. 3.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

de' COCCI, *relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento D. 1. 13, presentato dal Governo ed accettato dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

L'emendamento D. 1. 4 è stato ritirato.

de' COCCI, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento D. 1. 12, ricordo che esso è stato suggerito dal Comitato per il fondo di solidarietà vittime della strada nell'interesse di chi è investito da macchine sconosciute o inadempienti. Si tratta di una norma che ha una rilevanza speciale, anche perchè porta i requisiti da due ad uno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento D. 1. 12. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

de' COCCI, *relatore*. Chiedo la controprova.

P R E S I D E N T E . Procediamo alla controprova. Chi non approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento D. 1. 1, presentato dal senatore Pazienza, è decaduto.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 3 del decreto-legge. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « entro 60 giorni », *con le altre*: « entro 45 giorni ».

D. 3. 1 BERTONE, BONDI, POLLIDORO, VANZAN, POLLASTRELLI, LUBERTI, FERRUCCI

Al primo comma, sostituire le parole: « entro 60 giorni » *con le altre*: « entro 45 giorni ».

D. 3. 3 TALAMONA, VIGNOLA, CATELLANI, SCAMARCIO, CAMPOPIANO, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI

Al primo comma, in fine, sostituire le parole: « ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta » *con le seguenti*: « o respinge la richiesta risarcitoria indicandone i motivi ».

D. 3. 4 TALAMONA, VIGNOLA, CATELLANI, SCAMARCIO, CAMPOPIANO, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI

Al primo comma, in fine, aggiungere il seguente periodo: « La somma offerta deve essere congrua rispetto all'entità del danno ».

D. 3. 6 de' COCCI, *relatore*

Al secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:

« L'obbligo di comunicare al danneggiato entro 60 giorni dalla richiesta di quest'ultimo la misura della somma offerta per il risarcimento del danno o di respingere la richiesta risarcitoria indicandone i motivi, è imposto per i sinistri che abbiano causato lesioni personali, non aventi carattere permanente, guarite entro 40 giorni da quello del sinistro ».

D. 3. 5 TALAMONA, VIGNOLA, CATELLANI, SCAMARCIO, CAMPOPIANO, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI

Al secondo comma, sostituire le parole: « entro 60 giorni », *con le altre*: « entro 45 giorni ».

D. 3. 2 BERTONE, BONDI, POLLIDORO, VANZAN, POLLASTRELLI, LUBERTI, FERRUCCI

P O L L A S T R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P O L A S T R E L L I . Con l'emendamento D. 3. 1 si tende ad abbreviare a 45 giorni il termine entro il quale l'assicuratore può comunicare al danneggiato la misura della somma offerta per il risarcimento, oppure indicare i motivi per i quali non ritiene di fare l'offerta. L'emendamento è assai semplice.

T A L A M O N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T A L A M O N A . Con l'emendamento D. 3. 3 chiediamo la riduzione da 60 a 45 giorni del termine previsto per il risarcimento del danno. Con il D. 3. 4 chiediamo di sostituire le parole poste alla fine del primo comma perchè con questo intendiamo chiarire che l'assicuratore non deve limitarsi a dichiarare che non procede alla liquidazione del danno, giacchè questo potrebbe avvenire per una qualsiasi inadempienza burocratica da parte del sinistrato. L'assicuratore deve per tempo e prima della scadenza del termine prescritto completare la pratica sotto l'aspetto formale e nei termini dichiarare i motivi per i quali respinge la richiesta.

L'emendamento D. 3. 5, sostitutivo del primo periodo del secondo comma, si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ad illustrare l'emendamento D. 3. 6 e ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

d e ' C O C C I , *relatore.* L'emendamento D. 3. 6 non necessita di illustrazione. Per quanto riguarda gli emendamenti D. 3. 1, D. 3. 3, D. 3. 4, D. 3. 2 e D. 3. 5, non mi sembra che alcuno di essi meriti favorevole accoglimento. Infatti il termine di 45 giorni, anzichè quello di 60 giorni, può essere suggestivo; però, conoscendo lo stato del nostro sistema assicurativo, il termine di 45 giorni è da ritenersi irrealistico, mentre quello di 60 giorni sufficientemente realistico.

Pertanto il termine di 45 giorni sarebbe quasi sicuramente violato fin dall'entrata in vigore del presente testo di legge; quindi se nemmeno le imprese meglio attrezzate, nemmeno l'impresa di Stato, sono in grado di rispettare il termine di 45 giorni, è assurdo voler insistere per l'accoglimento di tale termine che renderebbe violata la norma fin dalla sua prima applicazione.

Questo dicasi per gli emendamenti D. 3. 1 e D. 3. 3.

Per quanto riguarda l'emendamento D. 3. 4 la formula adottata dal decreto-legge « indica i motivi per i quali non ritiene di fare l'offerta » è indubbiamente più ampia e quindi preferibile a quella proposta dall'emendamento. Infatti gli assicuratori potranno trovarsi di fronte a richieste generiche di risarcimento che potrebbero respingere in via di principio, pur non essendo possibile quantificare esattamente i danni in una somma che possa essere offerta.

Ripeto: la formulazione adottata dal testo originario del decreto-legge, proprio perchè più ampia, si presta a comprendere anche questi casi che altrimenti resterebbero senza disciplina.

L'emendamento D. 3. 5 tende a sopprimere la seconda parte del secondo comma dell'articolo 3, il quale prevede che il danneggiato debba accompagnare la richiesta di risarcimento con l'indicazione degli elementi utili per la valutazione del danno, con gli elementi probatori del danno stesso e con la certificazione dell'avvenuta guarigione. Non comprendo il motivo per il quale la disposizione, che mi sembra corretta, debba essere soppressa, dal momento che essa precisa le modalità della richiesta e gli elementi che la richiesta deve contenere. Pertanto mi pare che tuteli nel modo migliore lo stesso danneggiato ponendolo al riparo da altre eventuali richieste, più o meno arbitrarie, di ulteriori elementi da parte dell'assicuratore.

Pertanto esprimo parere sfavorevole a tutti gli emendamenti presentati.

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, mi scusi, l'emendamento D. 3. 5, presentato dal senatore Talamona e da altri senatori, non tende a sopprimere la seconda parte del secondo comma, bensì il primo periodo.

d e ' C O C C I , *relatore.* Valgono, pertanto, le considerazioni relative al termine di 60 giorni.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Per quanto riguarda gli emendamenti D. 3. 1, D. 3. 3, D. 3. 2 che tendono a modificare il termine per l'offerta del risarcimento da 60 a 45 giorni, il parere del Governo è contrario per il seguente motivo: al presente ci troviamo in una situazione nella quale non esiste alcun termine; dopo un esame dei tempi medi di liquidazione dei danni a cose da parte delle compagnie, si è concluso che il termine di 60 giorni sia da considerare il più equo. In caso diverso si avrebbero delle offerte in tempi diversi; dal momento che, anche per i danni per lesioni guaribili in 40 giorni, ci può essere

la richiesta del danno e la liquidazione provvisoria, avremmo due tempi: uno nel quale si risponde al danno per le cose, un altro nel quale si risponde al danno per le persone che non è possibile intervenga 45 giorni dopo fatta la prima richiesta, perchè la constatazione della malattia durata 40 giorni senza lasciare tracce è estremamente vicina; sarà al cinquantesimo, al cinquantaduesimo giorno da quello in cui è stata fatta la richiesta per danni alle cose. Noi riteniamo quindi più conforme ad una valutazione realistica e non punitiva ed affrettata, anche perchè poi conseguono delle sanzioni da un'offerta che non sia precisa e adeguata, il termine dei 60 giorni.

Per quanto riguarda l'emendamento D. 3. 4 noto che si tratta di un emendamento formale. Forse manco di spirito e di finezza nel non rilevare quale sia la differenza tra quello che noi proponiamo, cioè le parole « ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta », e il testo proposto « o respinge la richiesta risarcitoria indicandone i motivi ». Se il senatore Talamona, che è assai più profondo di me in questa materia, me lo spiega gliene sarò molto grato. Nel frattempo, poichè non mi pare che la cosa abbia molto rilievo, mi rimetto all'Assemblea.

Quanto all'emendamento D. 3. 6 presentato dal relatore, la precisazione « La somma offerta deve essere congrua rispetto all'entità del danno » mi sembra utile anche per l'agganciamento rispetto alla penalizzazione che successivamente è comminata, quindi lo accolgo.

Circa l'emendamento D. 3. 5, mi pare che il senso sia quello di stabilire un termine diverso per i danni subiti dalla persona; altrimenti sarebbe contraddittorio con gli altri emendamenti che sono stati presentati dallo stesso senatore Talamona. Naturalmente io preferisco il testo contenuto nel decreto-legge perchè l'obbligo di comunicare entro 60 giorni si stabilisce nella generalità senza fare dei pasticci per cui debba esserci una doppia denuncia, una doppia scadenza e una doppia procedura. Quindi sono contrario all'emendamento D. 3. 5.

T A L A M O N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T A L A M O N A . Desidero fornire la precisazione richiesta, e non perchè io mi consideri più esperto del Ministro in materia, dal momento che anch'io mi sono dovuto improvvisare tecnico di assicurazioni per questa circostanza. Il non ritenere di fare offerta può essere motivato da difficoltà o da impedimenti di carattere burocratico e quindi può costituire un pretesto che l'assicuratore mette in atto per prendere tempo, mentre secondo noi l'assicuratore deve preoccuparsi per tempo di risolvere questi aspetti. Dicendo invece. respinge la richiesta, si obbliga l'assicuratore ad entrare nel merito della pratica senza alcun pretesto dilatorio.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento D. 3. 1, presentato dal senatore Bertone e da altri senatori, identico all'emendamento D. 3. 3, presentato dal senatore Talamona e da altri senatori, non accettato nè dal relatore nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

S C A M A R C I O . Chiediamo la controprova.

P R E S I D E N T E . Procediamo alla controprova. Chi non approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento D. 3. 4, presentato dal senatore Talamona e da altri senatori, non accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento D. 3. 6, presentato dal relatore ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento D. 3. 5, presentato dal senatore Talamona e da altri senatori, non accettato nè dal relatore nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento D. 3. 2, presentato dal senatore Bertone e da altri senatori, non accettato nè dal relatore nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Dopo l'articolo 3 è stato proposto un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Dopo l'articolo 3, *inserire il seguente*:

Art. . . .

« Nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, il risarcimento è dovuto dalla Compagnia che assicura il danneggiato o, nel caso che il danneggiato non sia assicurato, dalla Compagnia assicuratrice del veicolo investitore.

Le imprese hanno azione di rivalsa verso l'assicuratore del veicolo guidato dal responsabile del danno per tutti i danni da esse risarciti e dalla legge posti a carico del danneggiante sulla base di un prontuario di presunzioni di responsabilità che sarà stabilita con apposito decreto che il Ministro per i trasporti, sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, emanerà entro 360 giorni dalla promulgazione della presente legge ».

D. 3. 0. 1 BERTONE, BONDI, POLLIDORO, FERRUCCI, VANZAN, POLLASTRELLI, LUBERTI

F E R R U C C I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R R U C C I . Noi siamo favorevoli all'inserimento di questo articolo perchè riteniamo che a partire dal prossimo anno, una volta risanato il mercato con la messa al bando delle compagnie pirata, i danni debbono essere pagati dalla compagnia che assicura il danneggiato o, nel caso in cui il danneggiato non sia assicurato, dalla compagnia assicuratrice del veicolo investitore. Ciò potrà avvenire attraverso l'istituzione di stanze interne di compensazione. Riteniamo che questa sia un'importante garanzia da fornire agli utenti.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

d e ' C O C C I , *relatore*. Pregherei i colleghi di non insistere per la votazione perchè, come avevamo detto in Commissione, l'articolo aggiuntivo ci porta al di là della piccola riforma urgente contenuta nel decreto-legge. L'articolo proposto, infatti, prevede l'indennizzo diretto da parte del proprio assicuratore, secondo un sistema che è stato attuato, non per legge ma con accordi fra le parti, in alcuni paesi vicini, come ad esempio la Francia. Prevedere questo sistema per legge vuol dire inserire prematuramente ed eteronomamente il nuovo istituto in un quadro che è quello che è, con alcune compagnie che sono in stato di liquidazione coatta ed altre che versano in notevoli difficoltà.

Pertanto posso essere d'accordo su questo criterio per ispirare una futura legislazione, ma non sono favorevole al suo inserimento in questo testo, tanto più che l'articolo proposto adombra anche una cosa eterogenea come, se non ho mal capito, l'indennizzo al conducente colpevole, anche questo da parte del proprio assicuratore. Si tratta di due cose completamente diverse. Esprimo parere contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Il Governo ritiene che questa materia debba essere affrontata in sede di riordinamen-

to generale del sistema. Si tratta di una materia che maturerà nel tempo e che certamente troverà applicazione anche per la rapidità delle procedure. Tuttavia nella condizione attuale, nella quale abbiamo un mercato intasato di compagnie di dubbio valore, non faremmo che aumentare la litigiosità e quindi il costo dell'assicurazione con l'obbligo poi, nella fase successiva dell'applicazione, di aumentare le stesse tariffe. Pertanto in questo momento il parere del Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Ferrucci, dopo aver ascoltato il parere del relatore e del Governo, insiste per la votazione dell'emendamento D. 3. 0. 1?

F E R R U C C I . Insistiamo per la votazione.

T A L A M O N A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T A L A M O N A . Vorrei dichiarare che noi senatori socialisti non voteremo questo articolo aggiuntivo perchè abbiamo presentato un nostro emendamento, il D. 5. 2, che tratta della stessa materia.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento D. 3. 0. 1, presentato dal senatore Bertone e da altri senatori, non accettato nè dal relatore nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Sull'articolo 4 del decreto-legge sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « è determinato sulla base del reddito lordo di lavoro, maggiorato dei redditi esenti, risultante dall'ultima dichiarazione presentata dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche », *con le altre*: « è determinato per il lavoro dipendente sulla base del reddito lordo, e per il lavoro autonomo sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni ».

D. 4. 5 TALAMONA, VIGNOLA, CATELLANI, SCAMARCIO, CAMPOPIANO, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI

Al primo comma, quarta riga, sostituire le parole: « reddito lordo di lavoro, maggiorato dei redditi esenti » *con le altre*: « reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge ».

D. 4. 4 de' COCCI

Al primo comma, sostituire le parole: « dall'ultima dichiarazione presentata dal danneggiato » *con le altre*: « dalla dichiarazione di maggiore importo fra quelle presentate dal danneggiato negli ultimi tre anni ».

D. 4. 1 BAUSI, ROSI

All'ultimo comma, dopo la parola: « ospedali », *aggiungere le altre*: « o case di cura ».

D. 4. 2 ROSI, BAUSI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I criteri di accertamento del reddito di lavoro comunque qualificabili saranno applicati per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

D. 4. 3 VIVIANI, SCAMARCIO, PITTELLA, FABBRI, LABOR, SIGNORI, VIGNOLA

T A L A M O N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T A L A M O N A . L'emendamento D. 4. 5 si illustra da sè. In sostanza precisiamo come deve essere determinato il reddito lordo,

sia per i lavoratori dipendenti, sia per gli autonomi. Credo che la nostra formulazione risponda meglio di quella del decreto.

d e ' C O C C I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

d e ' C O C C I , *relatore*. Con l'emendamento D. 4. 4 propongo ai colleghi di sopprimere la parola « lordo » in quanto essa e scomparsa dall'attuale legislazione. È qui presente anche il Presidente della Commissione finanze e tesoro che può renderne testimonianza.

R O S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O S I . Signor Presidente, l'emendamento D. 4. 1 è praticamente uguale a quello presentato dal senatore Talamona, se non erro. C'è una semplice differenza: là si parla di reddito lordo per gli infortunati lavoratori dipendenti e di reddito netto per i lavoratori autonomi. Insisterei per l'approvazione del mio emendamento che prevede un uguale trattamento per tutti i lavoratori.

L'altro emendamento, D. 4. 2, si illustra da sè. Si tratta di aggiungere agli ospedali le case di cura perchè mi pare logico che uno non debba essere obbligato ad andare in ospedale se ci sono a disposizione delle case di cura.

V I V I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I V I A N I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ritengo che con l'emendamento D. 4. 3 si faccia opera di chiarezza e di giustizia. L'articolo 4 fa riferimento, per la liquidazione del danno alle persone, alla dichiarazione fiscale e noi riteniamo questo un fatto positivo perchè dà un contributo alla lotta contro l'evasione. Tuttavia a noi sembra che si debba chiarire in modo insospettabile che tutto ciò si riferisce al futuro e non al passato.

Infatti finora la prova che tendeva a dimostrare il reddito non era solo quella della dichiarazione fiscale; anzi in genere era tutt'altra prova. C'è stata una qualche sentenza che ha detto che occorreva riferirsi alla dichiarazione fiscale, ma la maggior parte della giurisprudenza accettava di provare altrimenti i danni.

In questa situazione è in corso una serie numerosa di cause nelle quali il risarcimento del danno è stato valutato e liquidato in base alla dichiarazione fiscale. Se approvassimo l'articolo 4 senza il chiarimento potrebbe darsi — è una ipotesi, ma è pericolosa — che questa norma sia interpretata come processuale e quindi venga applicata anche alle cause in corso.

C'è chi attende il risarcimento del danno da 10-15 anni; le cause possono essere giunte finalmente in Cassazione e potremmo avere una sentenza di detta corte che cassa la sentenza di merito e rinvia la causa al giudice di merito perchè applichi la norma in esame. Quindi daremmo un grosso premio, del tutto immeritato, alle società di assicurazione e creeremmo dei gravi danni per le famiglie che attendono il risarcimento del danno per la lungaggine delle nostre cause qualche volta da decenni, comunque da moltissimi anni.

Raccomando quindi questo emendamento al relatore, al Ministro e all'Assemblea tutta perchè costituisce solo un chiarimento onde stabilire che questo criterio validissimo — il criterio che si riferisce alla dichiarazione fiscale — valga per il futuro e non per il passato.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

d e' C O C C I , *relatore*. L'emendamento D. 4. 5 non mi sembra accettabile. Faccio presente che l'articolo 4 è frutto di un meditato studio e di vaste trattative avvenute

in seno alle Commissioni riunite giustizia e industria. Ora l'emendamento del senatore Talamona e di altri senatori ha una grossa portata innovativa rispetto al testo già approvato dalle Commissioni; la portata innovativa, poi, riguarda vari aspetti sui quali non sto ad insistere.

Per quanto riguarda l'emendamento D. 4. 1 mi sembra che il parere da esprimere sia negativo, in quanto che il reddito da prendere in considerazione ai fini della determinazione del danno da risarcire deve essere quello di cui il danneggiato usufruiva al momento del sinistro, non un anno prima o un anno dopo.

L'emendamento D. 4. 2, invece, può essere accettato; ma, se i colleghi sono d'accordo, con una modifica in questo senso: case di cura sì, però convenzionate con gli enti regionali; altrimenti avremmo una dispersione eccessiva. Quindi sono favorevole a questo emendamento, se verrà modificato.

Sono altresì favorevole all'emendamento D. 4. 3 del senatore Viviani e di altri senatori, però mi sembra opportuno estenderlo, non solo al primo comma del nuovo articolo 4, ma anche al terzo comma. Il testo quindi potrebbe essere il seguente: « I criteri di cui al primo e al terzo comma sono applicati... ».

V I V I A N I . Sono d'accordo e ringrazio il relatore.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Secondo le indicazioni che mi vengono date, le innovazioni apportate con l'emendamento D. 4. 5 non risulterebbero così sconvolgenti. Che cosa si dice in sostanza? Che sono presi in considerazione il lavoro dipendente e il lavoro autonomo, mentre nel testo proposto dalle Commissioni riunite si parla di titolari di reddito di lavoro comunque qualificabile.

S E G N A N A . C'è quello d'impresa oltre che quello autonomo.

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Si parla di reddito di lavoro comunque qualificabile: non credo si parli di reddito di impresa, poichè questo non è reddito di lavoro comunque qualificabile. Il reddito di impresa quindi è una cosa diversa.

Ora, che cosa si dice? Che il lavoro dipendente riguarda il reddito lordo. Personalmente sono d'accordo con l'emendamento de' Cocci, ma questo ha più una importanza formale, nel senso che non ci si riferisce al reddito lordo ma al reddito di lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge. Per quanto riguarda il lavoro autonomo si stabilisce un'altra norma che mi pare giusta ed accoglibile, nel senso che anche qui ci si debba regolare sulla base del reddito, questa volta netto, risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni. Per la verità il testo parlava di reddito risultante dall'ultima dichiarazione presentata dal danneggiato ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro. Ora direi che il riferirsi al reddito più elevato degli ultimi tre anni è forse più equo verso il danneggiato appartenente alle categorie del lavoro autonomo.

Per questo motivo, tenendo conto del parere espresso dal relatore, mi rimetto alla Assemblea per la sostituzione di questo testo a quello del Governo. Sono favorevole, e l'ho già detto, all'emendamento D. 4. 4, e sono anche favorevole agli emendamenti D. 4. 1, D. 4. 2 e D. 4.3 presi ciascuno di per sè; però questi emendamenti devono essere coordinati fra loro e con l'articolo 1, ma credo che questo non impedisca la pronunzia di un parere favorevole a tutti gli emendamenti che sono stati presentati.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento D. 4. 5, presentato dal senatore Talamona e da altri senatori, per il quale il relatore ha espresso parere contrario ed il Governo si è rimesso all'Assemblea.

ROSI. Romando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSI. Signor Presidente, siccome l'ultima parte dell'emendamento D. 4. 5 coincide sostanzialmente con l'emendamento D.4.1, presentato dal senatore Bausi e da me, chiedo che la votazione dell'emendamento D. 4. 5 avvenga per parti separate, cioè prima la parte fino alle parole « del reddito lordo » e poi la restante parte fino alla fine.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, la richiesta del senatore Rosi è accolta.

DONAT-CATTIN, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONAT-CATTIN, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Vorrei sottolineare l'esigenza di tenere presente il contenuto dell'emendamento D. 4. 4, proposto dal relatore, nel cui testo è contenuta un'espressione che appare migliore rispetto all'altra « reddito lordo » adottata nell'emendamento D. 4. 5.

PRESIDENTE. Senatore Talamona, accetta di sostituire, nell'emendamento D. 4. 5, alla dizione « reddito lordo », l'altra « reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge », di cui all'emendamento D. 4. 4 del senatore de' Cocci?

TALAMONA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti la prima parte dell'emendamento D. 4. 5, nel testo modificato, fino alle parole « detrazioni di legge ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento D. 4. 5, dalle parole « e per il lavoro » fino alla fine. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Restano così assorbiti gli emendamenti D. 4. 4. e D. 4. 1.

Passiamo alla votazione dell'emendamento D. 4. 2, sul quale il relatore si è dichiarato d'accordo a patto che alle parole « case di cura » si aggiungano le altre « convenzionate con enti regionali ».

I presentatori accettano questa modifica?

ROSI. La accettiamo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento D. 4. 2 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento D. 4. 3, presentato dal senatore Viviani e da altri senatori. Chiedo ai presentatori se accettano la modifica proposta dal relatore, cioè di sostituire le parole « di accertamento del reddito di lavoro comunque qualificabili saranno », con le altre « di cui al primo e al terzo comma sono ».

VIVIANI. Senz'altro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento D. 4. 3, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 5 del decreto-legge. Se ne dia lettura.

PALA, *segretario*:

Al primo comma, dopo le parole: « veicoli a motore », *inserire le altre*: « e natanti ».

D. 5. 1 ANDERLINI, GUARINO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, il risarcimento al danneggiato non colpevole è dovuto:

a) dall'assicuratore del veicolo sul quale i soggetti viaggiavano se il danno riguarda il veicolo e le persone del conducente e dei trasportati o le loro cose;

b) dall'assicuratore del veicolo investitore in tutti gli altri casi.

Le imprese hanno azione di rivalsa verso l'assicuratore del veicolo guidato dal responsabile del danno per tutti i danni da esse risarciti e dalla legge posti a carico del danneggiante, sulla base di un prontuario di presunzioni di responsabilità che sarà stabilito con apposito decreto che il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanerà entro 360 giorni dalla promulgazione della presente legge ».

D. 5. 2 TALAMONA, VIGNOLA, CATELLANI, SCAMARCIO, CAMPOPIANO, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI

G U A R I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U A R I N O . Abbiamo proposto questo emendamento per colmare una lacuna che si trova nell'articolo 5, il quale è relativo solo al caso di scontro tra veicoli a motore, mentre la legge è relativa ai veicoli a motore e ai natanti. Quindi bisogna inserire le parole « e natanti », altrimenti l'interpretazione porterà a ritenere l'articolo 5 limitato ai veicoli a motore.

T A L A M O N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T A L A M O N A . Signor Presidente, noi intendiamo inserire la norma che sia l'assicuratore a liquidare il danno al proprio assicurato. Se ne è parlato già prima in occasione dell'emendamento D. 3. 2. Noi non siamo d'accordo con l'impostazione data dal relatore e dal Ministro al problema, cioè che si tratta di un problema che potrà risolversi in un futuro e che rientrerà nella riforma più generale della legge sull'assicurazione. Questa norma non comporta nessuna spesa, nessun onere nè per l'assicurato nè per la compagnia; comporta solamente una migliore organizzazione da parte delle compagnie. Perchè in questa occasione, mentre discutiamo di questa legge fatta appositamente per l'assicurazione RCA, ci rifiutiamo di inserire questi provvedimenti che mirano appunto a razionalizzare il sistema, a renderlo più serio e più efficiente? Secondo noi, con questa norma si crea un rapporto diverso tra assicuratore e assicurato; si elimina la litigiosità che è oggi anche motivo di maggiore costo, del servizio in quanto si eviterebbero molte vertenze giudiziarie. Naturalmente noi chiediamo che questa norma valga solamente quando è accertato che il danneggiato non è colpevole.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

d e' C O C C I , *relatore*. L'emendamento D. 5. 1 del senatore Guarino è accettabile, però faccio osservare che esso può essere superfluo, in quanto l'articolo 2 della legge n. 990 dice che tutte le norme previste nella legge sono applicabili anche ai natanti. Quindi correremmo il rischio, mettendo qualche volta la parola « natanti » e qualche volta non mettendola, di creare dubbi nell'interprete. Se il senatore Guarino insiste, inseriamo pure la parola « natanti », ma allora cerchiamo di metterla sempre dovunque è necessario.

Per quanto riguarda l'emendamento D. 5. 2 del senatore Talamona, dovrei ripetere quanto ho detto per l'emendamento presentato dal senatore Bertone all'articolo 3, che prevedeva da un lato l'indennizzo diretto da parte dell'assicurato e dall'altro lato anche l'indennizzo al conducente colpevole. Ho detto che si può essere d'accordo sul principio.

Non è, però, una materia da miniriforma da farsi con decreto-legge ed è una innovazione che forse non è compatibile con la situazione attuale di « decozione » di una parte del nostro sistema assicurativo.

Quindi, pur condividendo il principio e pur essendo disponibile per quanto riguarda la riforma che dovremo intraprendere tra qualche mese, non sono favorevole all'inserimento in questa sede.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Sull'emendamento D. 5.1, devo far presente che ai natanti non si possono applicare i criteri fissati per il modulo comune di denunzia previsto per i veicoli. Dovremmo parlare quindi di « modelli » e non di « modello ».

L'emendamento pertanto può essere accolto se si parla di modelli (natanti e veicoli a motore) nel testo dell'articolo.

Per quanto riguarda l'emendamento D. 5. 2 del senatore Talamona, è nota la posizione già espressa in occasione dell'emendamento D. 3. 1; il Governo cioè è contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Guarino, lei ha ascoltato le considerazioni svolte dal relatore. Insiste per la votazione dell'emendamento D. 5. 1?

G U A R I N O . Mantengo l'emendamento. Mi permetto di osservare che si può rinunciare alla regola dei moduli e della denuncia nel caso dei natanti, ma in tal caso saremmo contro l'interpretazione del relatore. Altrimenti se, come pensa il relatore, la legge è relativa anche in questo articolo ai natanti, questi debbono essere indicati espressamente perchè, mi si lasci dire una frase latina, *ubi lex tacuit, noluit*: la legge non vuole quello che tace.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento D. 5. 1, presentato dai senatori Anderlini e Guarino.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento D. 5. 2, presentato dal senatore Talamona e da altri senatori, non accettato nè dal relatore nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Dopo l'articolo 5 del decreto-legge sono stati presentati alcuni articoli aggiuntivi. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

Art. ...

« Per le controversie relative all'esercizio dell'azione di cui all'articolo 1 della legge 25 dicembre 1969, n. 990, si osservano le norme di cui agli articoli seguenti ».

D. 5. 0. 1 LUBERTI, BOLDRINI Cleto, FERRUCCI, GUARINO, POLLASTRELLI

Art. ...

« Il convenuto deve costituirsi lo stesso giorno dell'udienza in Pretura e almeno dieci giorni prima dell'udienza in Tribunale dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.

La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio. Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi

di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare ».

D. 5. 0. 2 LUBERTI, BOLDRINI Cleto, FERRUCCI, GUARINO, POLLASTRELLI

Art. ...

« Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione personale delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione.

Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice. Qualora ciò non sia possibile, il giudice fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza del rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.

Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma del precedente comma, il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.

L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi. Il giudice fissa termini diversi nel caso di ricorso di ufficio ad una consulenza tecnica. Le udienze di mero rinvio sono vietate.

D. 5. 0. 3 GUARINO, LUBERTI, BOLDRINI Cleto, POLLASTRELLI, FERRUCCI

Art. ...

« Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.

Egualmente in ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza del danneggiato, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo. L'ordinanza di cui al comma secondo è revocabile con la sentenza che decide la causa ».

D. 5. 0. 4 GUARINO, LUBERTI, BOLDRINI Cleto, POLLASTRELLI, FERRUCCI

Art. . . .

« Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per indennizzi, deve determinare, inoltre, gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subìto dal danneggiato per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto ».

D. 5. 0. 5 GUARINO, LUBERTI, POLLASTRELLI, FERRUCCI

Art. . . .

« Le sentenze che pronunciano condanna a favore del danneggiato per il pagamento delle indennità spettanti a norma della presente legge e della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono provvisoriamente esecutive ».

D. 5. 0. 6 GUARINO, LUBERTI, BOLDRINI Cleto, POLLASTRELLI, FERRUCCI

Art. ...

« In caso di controversia risarcitoria per danni a cose o lesioni a persone guaribili

entro 40 giorni, il danneggiato, prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, dovrà comunicare, con lettera raccomandata a.r. diretta alla impresa o alle imprese obbligate a provvedere al risarcimento ai sensi dell'articolo 3, la sua volontà di deferire la soluzione della controversia ad un collegio arbitrale.

Nelle lettere di cui sopra il danneggiato dovrà indicare il nominativo dell'arbitro da esso designato, al quale la lettera dovrà essere inviata per conoscenza sempre a mezzo raccomandata a.r.

Qualora l'impresa non accetti quale arbitro unico quello indicato dal danneggiato, dovrà designarne uno proprio, comunicandone il nominativo al danneggiato con lettera raccomandata a.r. entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta di arbitrato da parte del danneggiato.

Tale lettera dovrà essere inviata per conoscenza, sempre a mezzo raccomandata a.r., all'arbitro del danneggiato e all'arbitro designato dall'impresa stessa.

La mancata designazione del proprio arbitro da parte dell'impresa nei termini e nei modi di cui al terzo comma avrà valore di accettazione dell'arbitro designato dal danneggiato il quale, pertanto, procederà alla decisione quale arbitro unico.

Nel caso di designazione del secondo arbitro da parte dell'impresa, entro cinque giorni da essa, su istanza di uno degli arbitri, il Pretore competente territorialmente provvederà a nominare il presidente del collegio arbitrale.

Il Giudice dovrà procedere con ordinanza non impugnabile a tale nomina entro cinque giorni dalla data di deposito della istanza.

Della ordinanza di nomina dovrà essere data comunicazione a tutti gli interessati a cura della Cancelleria entro cinque giorni dal deposito dell'ordinanza.

Il Collegio arbitrale così designato dovrà essere convocato a cura del presidente entro 10 giorni dalla sua costituzione e dovrà emettere il lodo arbitrale entro 15 giorni, salvo eventuale proroga di ulteriori 15 giorni concordata tra gli arbitri o concessa dal Pretore in caso di disaccordo ».

D. 5. 0. 7 TALAMONA, VIGNOLA, CATELLANI, SCAMARCIO, CAMPOPIANO, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI

Art. ....

« Il lodo arbitrale dovrà essere notificato alle parti, a cura dell'arbitro unico oppure dal presidente del Collegio arbitrale, entro 5 giorni dalla decisione.

Le parti interessate, nel termine di 20 giorni dalla notificazione del lodo, hanno la facoltà di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

Il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice competente per territorio e per valore.

All'atto della costituzione in giudizio, l'attore è tenuto a depositare copia autentica del lodo.

Alla prima udienza di trattazione il giudice istruttore, sentite le parti, o i loro rappresentanti, dispone, con ordinanza non impugnabile, l'attribuzione in via provvisionale di tutta o parte della somma accertata a titolo di danno nel lodo arbitrale.

Potrà, inoltre, liquidare agli arbitri le spese e gli onorari con provvedimento immediatamente esecutivo, ponendoli provvisoriamente a carico di una sola parte ovvero di tutte in via solidale tra loro.

In mancanza di proposizione dell'azione civile nel termine di 20 giorni di cui al secondo comma il lodo arbitrale sarà reso esecutivo dal Pretore ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile in quanto applicabile e farà stato anche nei confronti dell'assicurato e ciò deve essere espressamente previsto da apposita clausola di polizza.

Con il decreto con il quale il lodo è dichiarato esecutivo, il Pretore dovrà definitivamente pronunciarsi anche sulle spese e gli onorari degli arbitri, onerandone la parte soccombente.

Sull'indennizzo di risarcimento liquidato con sentenza passata in giudicato spettano gli interessi legali maggiorati del due per cento dalla data della richiesta risarcitoria, da

calcolarsi unicamente sulla differenza tra la somma liquidata e l'ammontare della somma offerta e già versata ai sensi dell'articolo 4.

Con il criterio di cui al comma precedente dovrà essere, altresì, conteggiata la svalutazione monetaria risultante dall'indice del costo della vita pubblicato dall'ISTAT.

Per quanto non espressamente previsto nel presente e nel precedente articolo, valgono le norme del titolo VIII, libro IV, del codice di procedura civile in quanto applicabili ».

D. 5. 0. 8 TALAMONA, VIGNOLA, CATELLANI, SCAMARCIO, CAMPOPIANO, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI

L U B E R T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L U B E R T I . Illustrerò tutti gli emendamenti presentati dal mio Gruppo perchè si tratta di materia unica. Essi sono ispirati, come si ricava agevolmente dalla lettura dei testi presentati, alla definizione di un processo più celere per una materia come quella degli infortuni stradali, che rappresenta un considerevole fenomeno sociale. Noi lamentiamo che i tempi attuali per rendere possibile il risarcimento del danno sono troppo lunghi e non tollerabili in regime di assicurazione obbligatoria.

Alcune obiezioni sono state mosse a questa normativa, e tra queste ve ne è qualcuna che francamente non si può condividere: la idea cioè che non si possano introdurre norme processuali in una miniriforma mentre in una maxiriforma invece forse sì. A parte il linguaggio abbastanza brutto di questa miniriforma e maxiriforma (un ibridismo che non si capisce bene come siamo riusciti ad introdurre nel linguaggio politico), di fatto non è la prima volta che anche in sede di conversione di un decreto si inseriscono delle norme di carattere processuale. Ricordo a questo proposito che anche proposte che vengono dal Governo, come per esempio quella sull'equo canone di cui ci occuperemo tra poco, contengono riforme di carattere processuale. Non si tratta neppure di introdurre un rito nuovo che sconvolga i princìpi della procedura civile perchè non è un rito nuovo e non è un processo speciale; è, in altri termini, il rito del lavoro già sperimentato e collaudato con gli adattamenti del caso, perchè si passa dalla materia del lavoro a quella della infortunistica stradale. Un processo celere è auspicabile, perchè da una parte non dobbiamo rendere vano il diritto al risarcimento da parte del danneggiato, e dall'altra può costituire, io credo, la più efficace delle sanzioni contro le compagnie che giocano sui tempi lunghi.

I princìpi cui si ispirano questi emendamenti sono quelli della concentrazione delle prove, dei tempi brevi, della immediatezza e di una parziale oralità.

L'obiezione, dicevo prima, che si tratta di modificare il codice di procedura civile non ci convince. Qualche obiezione per la verità può essere valida, laddove si dice che le nostre strutture giudiziarie attualmente hanno mal sopportato, in una certa misura, il rito del lavoro e forse si intaserebbero ulteriormente al cospetto della materia infortunistica che ha tanti processi pendenti. Però noi dobbiamo anche rispondere a questa obiezione che le norme che introduciamo oggi altro non rappresentano sul piano normativo che il futuro codice di procedura civile, cioè l'ispirazione di fondo è quella di andare verso una profonda riforma del codice di procedura civile; per cui un'anticipazione di questa riforma, che ha già avuto peraltro un'altra possibilità attraverso il processo del lavoro, può fungere da catalizzatore in un processo, abituando anche la mentalità e la cultura del magistrato e delle parti ad adattarsi ad un tipo di procedura più celere e, in definitiva, capace di soluzioni più immediate.

Questi emendamenti per altro verso si commentano da sè: si tratta di vedere come si costituisce il convenuto, si tratta soprattutto di evitare quello stillicidio delle difese da parte delle compagnie assicuratrici qualche volta perfino contro le indicazioni — non dico gli interessi — del danneggiante, del cliente dell'assicurazione il quale riferisce l'ipotesi della modalità del-

l'incidente in un certo modo, mentre poi assistiamo nella vita ordinaria processuale alla costituzione di compagnie che non volendo o non potendo pagare subito si costituiscono con delle comparse di risposta assolutamente scandalose per cui, senza entrare nel merito, senza proporre difesa, senza proporre prove, senza dire come e perchè resistono al giudizio, si limitano a dire: la domanda della controparte è infondata in fatto e in diritto e se ne richiede la reiezione. Questo è un modo con il quale si sfugge ad un contraddittorio leale, non fittizio, si evita di proporre le prove e così via.

È in questa direzione della concentrazione della prova, della specificazione di essa che i nostri emendamenti vanno ed anche nella direzione della provvisoria esecutorietà della sentenza, della discussione orale, dei termini brevi con eccezioni solo ove si debba ricorrere ad una consulenza d'ufficio, venendo così a calare gli adattamenti del rito del lavoro in questa materia.

Per queste ragioni gli emendamenti da noi proposti, lungi dall'essere un fatto rivoluzionario od un corpo estraneo che si inserisce nella conversione di un decreto-legge, stabiliscono il principio che il processo infortunistico così come è oggi strutturato nell'ambito del processo generale lascia spazio a tempi lunghissimi, non costituisce una efficace remora contro le compagnie assicuratrici e, se non vanifica i diritti del danneggiato, certo rende frustrante l'attesa del creditore che spesso per 4-5-10 anni attende il risarcimento.

S C A M A R C I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C A M A R C I O . Signor Presidente, non credo che io debba spendere molte parole per dimostrare l'esattezza del contenuto dei nostri due emendamenti D. 5. 0. 7 e D. 5. 0. 8, anche se siamo già a conoscenza del fatto che essi non troveranno consenso presso gli altri Gruppi parlamentari.

Credo, però, che il Regolamento mi consenta di dire due parole per esprimere anche il consenso del Gruppo socialista agli emendamenti già illustrati dal senatore Luberti.

A tal proposito vorrei sentire da chi dovrà esprimere il proprio dissenso rispetto a questi emendamenti, e cioè dal Governo e dal relatore, quali sono le loro argomentazioni. Conosciamo già il dissenso del relatore alla introduzione in questa legge di un processo che già per il passato e in un'altra materia ha dato i suoi frutti positivi, non fosse altro per il fatto che questo processo o questa normativa, che il collega Luberti e gli altri colleghi firmatari degli emendamenti hanno preso a prestito dal processo del lavoro, ha fatto sì che le controversie del lavoro sono quasi scomparse dai ruoli pretorili, a significare che questo processo nella specifica materia ha dato al magistrato la possibilità di fare giustizia sommaria delle richieste, fondate o infondate che fossero.

Durante le interminabili discussioni nelle due Commissioni non abbiamo capito; e vorremmo che le spiegazioni a sostegno del contrasto su questi emendamenti ci venissero date e si dimostrassero più logiche di quelle già udite.

Presidenza del vice presidente VALORI

(*Segue* S C A M A R C I O). Non riesco ancora a spiegarmi quali possano essere a livello di logica i motivi di un rifiuto, specie per quanto riguarda l'emendamento 5. 0. 6 che propone che le sentenze che pronunciano condanna a favore del danneggiato siano dichiarate provvisoriamente esecutive. Basta ricordare, onorevole Ministro, che vi sono delle lesioni che comportano tre gradi di giudizio per inabilità

permanente, per la perdita di un arto, eccetera. Mi rivolgo ai colleghi che hanno esercitato o esercitano la professione di avvocato: attraverso anni ed anni di contestazione penale certe lesioni vengono portate attraverso tre gradi di giudizio, pretura, tribunale e cassazione; poi il danneggiato (l'onorevole Ministro queste cose le sa certamente meglio di me) è costretto a instaurare un giudizio civile per quantificare la somma del danno ricevuto e discusso attraverso i tre gradi di giudizio che sempre impiegano almeno tre o quattro anni. Ecco, vorrei sapere dal relatore i motivi del suo dissenso che non ha spiegato e di cui comunque non siamo riusciti a capire il fondamento logico in sede di Commissione. Dopo i tre lunghi gradi del giudizio penale, si dovrebbe affrontare un quarto giudizio in sede civile e aspettare la conclusione di un quinto giudizio, il secondo in sede civile, per veder munita di clausola di provvisoria esecuzione la sentenza che quantifica il danno subìto!

È inutile prospettare il dissenso ai nostri emendamenti e poi pretendere che questo Gruppo quanto meno si astenga su questa legge. Noi siamo pronti anche ad astenerci, qualora però ci si trovi di fronte alla prova che altri Gruppi sono disposti ad un dialogo per migliorare la legge. Comunque i nostri emendamenti sono fatti per migliorare la legge, per tutelare la parte contrattualmente più debole rispetto all'impresa assicuratrice.

P R E S I D E N T E . Naturalmente non sarà sfuggito ai colleghi presentatori e al relatore che, qualora venisse approvato l'articolo aggiuntivo D. 5. 0. 1, si aprirebbe la via a tutti gli altri, ma, ove venisse respinto, ciò precluderebbe la votazione degli articoli aggiuntivi D. 5. 0. 2, D. 5. 0. 3, D. 5. 0. 4 e D. 5. 0. 5.

Invito il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

d e ' C O C C I , *relatore*. Per quanto riguarda i due gruppi di articoli aggiuntivi, cioè dal D. 5. 0. 1 al D. 5. 0. 6 Luberti-Guarino e il D. 5. 0. 7 e il D. 5. 0. 8 Talamona ed altri, devo ripetere quanto è stato detto in seno alla Commissione: si tratta di emendamenti indubbiamente importanti di carattere processuale. Alcuni riguardano l'introduzione del rito delle controversie individuali di lavoro anche nelle controversie relative ai sinistri della strada, altri riguardano l'arbitrato obbligatorio. Ebbene, è stato detto ampiamente che questa non è materia da piccola riforma e da riforma urgente da farsi con decreto-legge. Siamo tutti impegnati, sulla base di un'indagine conoscitiva che faremo al più presto, a procedere anche a una riforma più ampia, più organica della legislazione per l'assicurazione obbligatoria. Ma, nel presente caso, si tratta di norme che modificano il codice di procedura civile e le leggi processuali.

All'inizio della seduta era qui il Ministro di grazia e giustizia che addirittura mi ha ricordato di insistere perchè non vengano approvati questi emendamenti...

S C A M A R C I O . Anche l'emendamento D. 5. 0. 6?

d e ' C O C C I , *relatore*. Mi ha invitato a riferire ai colleghi che egli senz'altro, nella riforma processuale che è già a buon punto, si impegna ad introdurre, almeno per le controversie relative ai danni e alle cose, il più abbreviato dei riti. Comunque si tratta di una materia che non può essere affrontata separatamente nelle varie leggi.

Altrettanto dicasi a proposito dell'arbitrato obbligatorio, istituto che, a parte il suo costo, merita ben più notevole approfondimento tenuto conto anche dei dubbi che possono sorgere per quanto riguarda la conformità alla Carta costituzionale. Anch'io ero tentato di proporre norme di carattere processuale, per esempio elevando la competenza dei conciliatori o dei pretori, o stabilendo un limite di inappellabilità delle sentenze (proposte che ho fatto anche nella passata legislatura), ma ritengo che non sia questa la sede per approfondire temi del ge-

nere. Pertanto esprimo parere contrario agli emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

DONAT-CATTIN, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Il parere del Governo è conforme a quello del relatore. Mi pare che qui emergano due orientamenti dei quali si dovrà tenere conto in una fase successiva ma che non possono essere affrontati alla leggera, considerato anche l'esame per la verità sommario che si è fatto in Commissione su questa materia.

Il primo orientamento, che è espresso soprattutto dagli emendamenti Luberti, tende ad introdurre le norme proprie del processo del lavoro nei procedimenti per questi risarcimenti. Ho già detto in Commissione che sono piuttosto affezionato al processo del lavoro, anche se non sono riuscito a farlo approvare, nel periodo in cui sono stato ministro del lavoro, per l'anticipato scioglimento delle Camere. La riforma del processo del lavoro è stata attuata nella legislatura successiva e ha introdotto numerose novità. Teniamo conto però che in pratica il nuovo processo del lavoro ha dato buona prova, ma i tempi sono lunghissimi. Quindi la pura introduzione di norme di questo tipo non risolve il problema delle lungaggini processuali, se prima non sono esaminati ed individuati i motivi di tali ritardi.

Altro punto è rappresentato dall'orientamento del Guardasigilli. Quando annunciai il decreto in Commissione industria, specificai che non avremmo proposto norme di modifica al codice di procedura civile; ora sarebbe contraddittorio se accogliessimo iniziative in tal senso in modo piuttosto casuale. Il Guardasigilli è contrario a qualsiasi riforma parziale e manifesta delle preoccupazioni anche di ordine costituzionale, in quanto la Costituzione esclude magistrature speciali o processi speciali. Se si è fatta una eccezione per la procedura del lavoro, non credo vi sia l'orientamento ad ammettere altre eccezioni, con un guasto ed un disordine maggiore di quanto già non esista.

Questo discorso poi si intreccia con quello dell'istituto dell'arbitrato, che è molto discusso e controverso, anche perchè si sa che nella prima udienza di solito gli arbitri si preoccupano di far depositare somme per i loro compensi; quindi è una cosa che porta con sè una serie di conseguenze valide per gli arbitri più che per coloro i quali ricevono l'arbitrato.

Sul piano della improvvisazione, anche se può essere vero che in taluni casi eccezionali si sono introdotte norme di cambiamento della procedura in decreti, l'orientamento generale è contrario a concepire i decreti come degli atti nei quali si fanno delle innovazioni così sostanziali.

Credo che sia dovere del Governo attenersi il più possibile all'ordinamento vigente, nel momento in cui è costretto a presentare un decreto-legge che, secondo quanto rilevato dai presidenti delle Camere di recente, tenda a regolare una materia per cui vi sia effettiva urgenza.

Per i motivi che ho prima espresso, ripeto che il parere del Governo è contrario a tutti gli emendamenti che abbiamo citato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli articoli aggiuntivi. Come ho detto, se non viene approvato il D. 5. 0. 1 (poichè contiene la dizione: « si osservano le norme di cui agli articoli seguenti »), restano preclusi tutti gli altri fino al D. 5. 0. 5. Restano naturalmente in piedi il D. 5. 0. 6, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori, e poi il D. 5. 0. 7 e il D. 5. 0. 8, presentati dal senatore Talamona e da altri senatori.

Metto ai voti l'emendamento D. 5. 0. 1, presentato dal senatore Luberti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Restano pertanto preclusi gli emendamenti D. 5. 0. 2, D. 5. 0. 3, D. 5. 0. 4 e D. 5. 0. 5.

Passiamo alla votazione dell'emendamento D. 5. 0. 6

S C A M A R C I O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C A M A R C I O . Onorevole Presidente, non c'è — almeno dalle mie parti così si dice — peggior sordo di chi non voglia sentire...

R I C C I . Fra questi lei ci sta degnamente, per altre ragioni.

S C A M A R C I O . Cerchiamo di raccogliere gli argomenti specifici della legge, discutiamo della legge e degli emendamenti: altro che le battute che poi non riescono neanche a giungere ai nostri timpani!

Il relatore e il Ministro non ci hanno spiegato ancora il dissenso sul D. 5. 0. 6, perchè, se tutte quelle valutazioni che hanno addebitato al ministro Bonifacio possono valere, sia pure come polemica, per quegli emendamenti che vanno dal D. 5. 0. 1 al D. 5. 0. 5, non capisco come tali argomentazioni (per noi comunque infondate) possano valere per il D. 5. 0. 6.

Dare provvisoria esecuzione ad una sentenza che quantifica il danno per il danneggiato non è sovvertire o introdurre in questa legge parte della normativa della procedura civile. Nulla di tutto questo: si dà solo alla sentenza che quantifica il danno la provvisoria esecuzione. Che c'entra quindi la procedura civile, che c'entrano le obiezioni del ministro Bonifacio, che non credo siano state tradotte per il verso giusto almeno in questa discussione?

Pertanto ci limitiamo a chiedere che le sentenze che dovessero pronunciare condanna a favore del danneggiato per il pagamento dei danni subìti siano provviste di provvisoria esecuzione. Quindi non abbiamo capito il dissenso obiettivamente tale del Governo e del relatore.

L U B E R T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L U B E R T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo anche alla mia scarsa esperienza parlamentare se non riesco a comprendere certe logiche e certi meccanismi. Noi volevamo introdurre con una serie di norme alcune modifiche ad un codice di procedura civile, peraltro modificato in altra sede, che ha avuto un collaudo ed una sperimentazione pressochè perfetti. In qualche sede è accaduto un intasamento perchè le strutture giudiziarie non erano adeguate, altrove è avvenuto il contrario: è sparito in alcune zone del paese il contenzioso del lavoro con quanti benefici tutti possono constatare.

Però le obiezioni che sono state mosse circa il fatto che in sede di conversione di legge il criterio è stato introdotto — non è stato detto in maniera surrettizia, ma, secondo il Ministro, in maniera frettolosa — sono da respingere. Non ci hanno riflettuto a livello ministeriale, mentre ci abbiamo riflettuto noi come Parlamento, poichè noi abbiamo correttamente...

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* È stato riflettuto per concludere che nel decreto si escludeva questa materia.

L U B E R T I . Comunque c'è stata ponderazione. Ricordo, per esempio, che nel primo di questi articoli vi era una imperfezione tecnica, fatta rilevare dal collega Rosi, che noi abbiamo corretto. Poi vedendo meglio e limando il testo ci siamo accorti di produrre quattro o cinque norme processuali che avrebbero raggiunto il fine.

Comprendo che questo crea dei problemi e una grande avversione nelle compagnie di assicurazione le quali si troverebbero a fare i conti con tempi accorciati: con tempi ragionevoli, diciamo noi, con tempi finalmente umani. Infatti dati gli attuali tempi del processo in questa materia, dove si im-

pone l'assicurazione obbligatoria mentre il risarcimento diventa assai aleatorio, comprendo questo atteggiamento. Però — e qui mi ripeto e voglio ripetere le cose dette dal senatore Scamarcio molto brillantemente — non si comprende più perchè non si voglia accogliere — come dicevo prima, la logica e il meccanismo parlamentare li capisco poco — questo emendamento D. 5. 0. 6.

P R E S I D E N T E . Scusi, senatore Luberti, non vi è alcuna preclusione di carattere parlamentare. C'è una valutazione che ognuno è libero di dare come crede, il presentatore come presentatore, il relatore come relatore, il Governo come Governo.

L U B E R T I . Onorevole Presidente, non polemizzavo con il Regolamento, polemizzavo solo col parere contrario del relatore e del Governo. È chiaro che non vi è altra preclusione: infatti siamo qui in una libera assemblea, capace anche di ripensamenti. Ed è proprio ad un ripensamento che invito questa Assemblea. Ora non introduciamo un corpo di leggi e una normativa che per certi versi creino problemi nelle strutture giudiziarie, ma soltanto una norma che si aggiungerebbe agli altri casi previsti dal codice di procedura civile, stabilendo che queste sentenze sono provvisoriamente esecutive. Aggiungeremmo semplicemente un'altra norma. Come ha detto bene il senatore Scamarcio, questa norma non sconvolge il rito: col vecchio arnese del codice di procedura civile potremmo benissimo andare avanti, solo che aggiungiamo il fatto che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva. Quando arriva questa sentenza di primo grado? Se si tratta di lesioni che non hanno superato il quarantesimo giorno può esserci stato un giudizio penale o può non esserci stato, se le lesioni hanno superato i quaranta giorni di norma, salvo disattenzioni dell'organizzazione giudiziaria, c'è stato un procedimento penale, quindi un giudizio in materia di lesioni del pretore sull'*an debeatur* (scusatemi questo latinetto), se il danno è dovuto, quindi l'appello in tribunale che conferma questa sentenza e stabilisce le responsabilità e le quote concorrenziali di responsabilità (responsabilità esclusiva o concorrenziale), quindi eventuale, non necessario, un giudizio di cassazione, che in linea di principio non è un terzo grado, ma lo è a tutti gli effetti. Quindi, un giudizio in primo grado in sede civile, dopo che il problema su chi è responsabile è risolto e si è raggiunto il giudicato, per la sola quantificazione, per stabilire se uno è violinista dell'opera, ragioniere in un'azienda, od operaio metalmeccanico ai fini di stabilire l'entità del danno. A questo punto la deliberazione del magistrato che definisce questo rapporto non comprendo perchè non debba essere provvisoriamente esecutiva; di fronte ad essa c'è un danneggiato che ha affrontato tre giudizi penali. Se poi è intervenuta una delle 38 amnistie che abbiamo varato nel nostro paese fino ad oggi si sono talvolta allungati ancora di più i tempi, si è perso ancora altro tempo perchè si è dovuto ricominciare il giudizio anche su quel quesito circa chi sia il responsabile. Infatti se interviene una sentenza di amnistia chi è responsabile non si sa più in sede penale, anche se siamo nella fase di Cassazione, e si ricomincia da capo. Da sette, da otto, dieci anni si aspetta il risarcimento e si avrebbe il diritto di aspettarsi che la prima sentenza delibata da un giudice su questo tema sia provvisoriamente esecutiva. La controparte è un'assicurazione, è una compagnia, è un'impresa.

Ecco le ragioni per le quali a noi sembra che non sperequiamo niente, non introduciamo un fatto estraneo, non compiamo nessuna rivoluzione copernicana. L'accettazione del principio della provvisoria esecuzione in fondo è una remora tra le più efficaci alle compagnie che menano il can per l'aia, idonea a ridurre l'area degli appelli puramente defatigatori. Per queste ragioni dichiariamo di votare a favore di questo emendamento e invitiamo i colleghi dell'Assemblea a meditare ed a votare favorevolmente.

R O S I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O S I . Prendo la parola unicamente per far rilevare al collega che c' è una differenza tra la formulazione dell'emendamento che rende obbligatoria la provvisoria esecuzione e la formulazione dei casi di provvisoria esecuzione nel codice di procedura civile. Nel codice di procedura civile la provvisoria esecuzione « può » essere concessa, con cauzione o senza; qui si dice che « deve » essere concessa.

Soltanto questo volevo far osservare.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento D. 5. 0. 6 presentato dal senatore Guarino e da altri senatori, non accettato nè dal relatore nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Essendo dubbio il risultato della votazione, procediamo alla votazione per divisione. I senatori favorevoli si porranno alla mia sinistra, quelli contrari alla mia destra.

È approvato.

Passiamo alla votazione degli emendamenti D. 5. 0. 7 e D. 5. 0. 8, presentati dal senatore Talamona e da altri senatori. È ovvio che se viene respinto il D. 5. 0. 7 è precluso il D. 5. 0. 8.

L U B E R T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L U B E R T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, per ragioni di coerenza ci asterremo dalla votazione sugli emendamenti D. 5. 0. 7 e D. 5. 0 8. In effetti essi si iscrivono nella stessa logica in cui si iscrivevano i nostri per modificare il rito. Si tratta, attraverso la procedura arbitrale, di trovare un sistema per accorciare i tempi processuali. Però a noi sembra che questo sistema presenti anche degli inconvenienti, mentre le norme che noi avevamo suggerito ci sembravano almeno più organiche.

Per questo solo motivo ci asteniamo dal votare sia il D. 5. 0. 7 che il D. 5. 0. 8.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento D. 5. 0. 7, non accettato nè dal relatore nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Resta pertanto precluso l'emendamento D. 5. 0. 8.

Sull'articolo 6 del decreto-legge sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le imprese sono tenute ad adottare, nella rilevazione dei fatti di gestione aziendale relativi all'esercizio dell'assicurazione oggetto della presente legge, le norme di contabilità ed il piano dei conti stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I corrispondenti bilanci annuali e le singole imputazioni in dare e avere debbono essere separati da quelli relativi alla gestione degli altri rami e compilati in conformità ai modelli stabiliti per ciascun tipo di impresa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I bilanci debbono essere presentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accompagnati, oltre che dagli altri documenti indicati dall'articolo 2435 del codice civile, da una relazione che certifichi che la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite corrispondono alle risultanze delle scritture contabili, che i predetti situazione patrimoniale e conto pro-

fitti e perdite sono conformi per redazione e contenuto alle norme in materia, che i fatti di gestione aziendale sono esattamente rilevati nelle scritture predette, secondo corretti princìpi contabili.

Detta relazione deve essere firmata da una società di revisione scritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, numero 136 ».

D. 6. 1 TALAMONA, VIGNOLA, CATELLANI, SCAMARCIO, CAMPOPIANO, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Dal rendiconto debbono risultare tutti i costi e i ricavi imputabili alla gestione dell'assicurazione di cui al primo comma, nonchè un prospetto analitico delle attività destinate a copertura delle riserve tecniche ».

D. 6. 2 de' COCCI, *relatore*

T A L A M O N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T A L A M O N A . Signor Presidente, con il nostro emendamento intendiamo chiedere che alla fine di ogni esercizio le compagnie presentino al Ministero dell'industria oltre al rendiconto prescritto dal decreto-legge, e cioè un rendiconto dei costi e dei ricavi registrati nel corso dell'anno, anche un conto patrimoniale. Noi chiediamo che siano presentati dei veri e propri bilanci separati dell'esercizio RC-auto al Ministero dell'industria. Che si tratti di bilanci e non di semplici rendiconti lo si rileva anche dal testo del decreto, e precisamente all'articolo 7 del decreto stesso dove si dice: « Debbono avere come contropartita all'attivo del bilancio... » quindi non si parla più di rendiconto, ma di bilancio. Credo che sia opportuno chiamare le cose con il loro giusto nome e definire quindi bilancio questo documento che le imprese hanno l'obbligo di rimettere al Ministero dell'industria. Vogliamo quindi un bilancio costituito dal conto perdite-profitti e dal conto patrimoniale, conto a cui attribuiamo grande importanza. La validità della nostra proposta è dimostrata dal fatto che se nel paese si è creato del disagio, in seguito al fallimento di imprese di assicurazione, fallimento che ha lasciato strascichi di ogni genere, questo è dipeso dal fatto che queste imprese non avevano al loro attivo un patrimonio sufficiente a coprire le riserve dei sinistri in sospeso. Chiediamo quindi una documentazione precisa del patrimonio delle imprese, del patrimonio necessario a coprire le riserve sinistri del settore RC-auto; e per evitare confusioni, vogliamo un conto separato da quello degli altri settori di attività assicurativa, perchè è proprio da confusioni del genere che nascono le possibilità di imbrogli, quegli imbrogli che hanno portato alcune compagnie al disastro economico che tutti quanti siamo qui a lamentare!

Aggiungiamo ancora che questi bilanci debbono portare la firma di una società di revisione all'uopo qualificata e autorizzata. Non è serio dire che di questo aspetto tratteremo discutendo il disegno di legge n. 460, quello che tratta della riforma generale del sistema assicurativo nel nostro paese e dell'adeguamento della nostra legislazione in materia assicurativa a quella comunitaria. È un problema di attualità. Qui si parla di rendiconti, di bilanci, di adempimenti per le imprese; perchè non inserire queste innovazioni che — ripeto ancora una volta — non costano nulla, in quanto trattasi di semplici adempimenti contabili che le imprese, con le attrezzature di cui dispongono, sono in condizione di poter compiere facilmente? Avremmo così la sicurezza che l'importo delle riserve ha copertura in determinati beni i quali devono stabilmente rimanere nel conto RC-auto senza alcuna possibilità per le compagnie di trasferirli da un anno all'altro, da un conto all'altro, da un ramo all'altro a proprio piacimento.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ad illustrare il suo emendamento D. 6. 2 e ad esprimere anche il parere sull'emendamento D. 6. 1.

de' COCCI, *relatore*. Sì, signor Presidente. Circa l'emendamento D. 6. 2 non voglio farmi bello, come suol dirsi, delle penne del pavone, perchè esso è frutto di vaste intese fra Governo, Commissione e Gruppi. Quindi penserei che il senatore Talamona potrebbe anche non insistere sulla votazione del suo emendamento D. 6. 1. È vero che la portata del suo emendamento è ben più vasta, però gli avevamo obiettato che la sua proposta per quanto riguarda i bilanci annuali separati non è accoglibile data l'unitarietà giuridica delle società e in particolare delle imprese di assicurazione. Allora addirittura bisognerebbe arrivare ad imporre una separata gestione, eccetera.

In secondo luogo, il senatore Talamona propone — cosa su cui in sostanza siamo tutti d'accordo — la certificazione dei bilanci. Ma questa è prevista in un disegno di legge governativo, n. 460, « Nuove norme per l'assicurazione contro i danni », già presentato dal Governo al Senato e già assegnato alle Commissioni industria e giustizia riunite. È assurdo quindi voler travasare in un decreto-legge di urgenza una riforma così seria che è contenuta in un disegno di legge il quale, per quanto riguarda la stesura tecnica delle norme, va al di là, contiene delle dizioni più ampie e, in particolare, contiene l'indispensabile delega al Governo di adeguare le nuove norme a quelle contenute nel provvedimento fondamentale, cioè la legge delegata del 1975 sulla certificazione dei bilanci. Soltanto per questo sono contrario all'emendamento proposto e prego il senatore Talamona di volersi accontentare della norma concordata che, come frutto d'intese, io stesso come relatore ho sottoscritto e presentato.

TALAMONA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TALAMONA. Il testo dell'emendamento D. 6. 2 è un po' troppo diluito; cioè i concetti contenuti nel nostro emendamento qui sono espressi in modo piuttosto vago.

Prendo, comunque, atto delle dichiarazioni fatte in proposito dal relatore e spero che le dichiarazioni che farà il Ministro dimostrino l'effettiva volontà del Governo di attribuire al rendiconto patrimoniale l'importanza che secondo noi deve avere.

Ritiro, quindi, l'emendamento D. 6. 1.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

DONAT-CATTIN, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. L'emendamento D. 6. 1 presentato dal senatore Talamona e da altri senatori prevede la certificazione dei bilanci delle imprese di assicurazione; dobbiamo ricordare che la certificazione è già prevista dal disegno di legge n. 460 all'esame del Senato e ripetere che quella appare la sede più idonea per regolare la materia.

Per quanto riguarda l'emendamento D. 6. 2, presentato dal relatore, vorrei leggerne con attenzione il testo: « Dal rendiconto debbono risultare tutti i costi e i ricavi imputabili alla gestione dell'assicurazione di cui al primo comma » e noi avevamo scritto: « con relativo stato patrimoniale », mentre nel testo dell'emendamento si dice: « nonchè un prospetto analitico delle attività destinate a copertura delle riserve tecniche »; la dizione « con relativo stato patrimoniale » è sostituita da questo indiretto riferimento allo stesso.

Se alcuni gruppi preferiscono l'espressione « con relativo stato patrimoniale », noi non abbiamo alcuna difficoltà ad introdurla.

Pertanto esprimo parere favorevole all'emendamento con questa aggiunta: « con relativo stato patrimoniale ».

PRESIDENTE. Onorevole relatore, accetta la modifica proposta dal Ministro all'emendamento D. 6. 2, cioè di aggiungere, dopo le parole: « di cui al primo comma », le altre: « con relativo stato patrimoniale, »?

de' COCCI, *relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento D. 6. 2, presentato dal relato-

re con la modifica proposta dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

L'emendamento D. 6. 1 è stato ritirato. Sull'articolo 7 del decreto-legge sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le imprese esercenti l'assicurazione oggetto della presente legge hanno l'obbligo, alla fine di ogni esercizio, di costituire e di iscrivere nel bilancio la riserva dei premi e la riserva dei sinistri, necessarie per far fronte agli impegni esistenti alla chiusura dell'esercizio.

Le imprese debbono versare l'ammontare della riserva relativa ai sinistri verificatisi dopo l'entrata in vigore della presente legge in conto fruttifero appositamente istituito presso la Banca d'Italia.

La certificazione dell'avvenuto versamento deve pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale relativo.

Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissa, con proprio decreto, il tasso di interesse che la Banca d'Italia corrisponderà alle imprese depositanti ».

D. 7. 4 TALAMONA, VIGNOLA, CATELLANI, SCAMARCIO, CAMPOPIANO, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI

Al primo comma, numeri 4 e 5, sostituire la parola: « obbligazioni, » *con la parola*: « titoli ».

D. 7. 2 de' COCCI

Al primo comma, n. 9, sopprimere le parole: « titoli azionari ed ».

D. 7. 1 ANDERLINI, GUARINO

Al primo comma, sopprimere il numero 11,

D. 7. 3 de' COCCI

T A L A M O N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T A L A M O N A . Signor Presidente, sempre restando nella logica a cui mi sono riferito prima, e cioè della certezza che i capitali di copertura delle riserve siano veramente esistenti e non fittizi o esistenti solamente sulla carta — come, ripeto, è accaduto in alcune circostanze disgraziate — chiediamo che alla chiusura del bilancio di ogni compagnia l'importo delle riserve afferenti ai sinistri accantonati, cioè non liquidati, sia materialmente versato in un conto fruttifero, che le compagnie debbono accendere presso la Banca d'Italia.

Questo deposito presso la Banca d'Italia deve durare almeno quindici giorni, dopo di che le compagnie potranno regolarmente prelevare queste somme per impiegarle nei modi, nei tempi e nei luoghi indicati dal CIPE.

Notevole è la diversità che corre tra la nostra impostazione e quella prevista nella legge. È vero che anche nella legge si prevede l'obbligo dell'osservanza di direttive del CIPE nell'impiego di questi capitali, ma con procedure che lasciano maglie larghissime attraverso le quali potranno passare tutte le libertà che in proposito le compagnie crederanno di concedersi.

d e ' C O C C I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

d e ' C O C C I , *relatore*. Gli emendamenti 7. 2 e 7. 3 hanno più che altro un valore formale di coordinamento. È preferibile l'espressione « titoli », che è più vasta in quanto comprende, ad esempio, anche le cartelle fondiarie, all'espressione « obbligazioni »; con ciò vengo incontro anche alle esigenze contenute in altri emendamenti. Per quanto riguarda il punto 11, esso è superfluo perchè nell'articolo 4, attraverso il riferimento alla legge bancaria, sono compresi anche gli investimenti di cui al n. 11.

G U A R I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U A R I N O . L'articolo 7 prevede una serie di molto giudiziosi investimenti delle riserve premi e della riserva sinistri. L'unico punto sul quale si può discutere è costituito dal n. 9, nel quale si parla di investimenti non soltanto in titoli obbligazionari dell'IRI, Enel, eccetera, ma anche di investimenti in « titoli azionari », il che significa che le società assicuratrici sono invitate, e in un certo senso indotte, a partecipare indirettamente, attraverso l'investimento azionario, alla vita delle società presso le quali operano i loro investimenti. Se soltanto si rileva che tra queste società vi è l'EGAM nonchè le società da questa controllate, il n. 9 assume addirittura l'aspetto di una battuta di spirito. Io mi permetto di ritenere che sarebbe opportuno eliminare la possibilità dell'investimento in titoli azionari, rimanendo quella dell'investimento in titoli obbligazionari.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

d e ' C O C C I , *relatore*. Sono contrario all'emendamento D. 7. 4 del senatore Talamona (e quindi anche al D. 7. 0. 1 che ad esso si ricollega). Sono d'accordo sull'esigenza di indirizzare in senso sociale gli investimenti delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione: a questo proposito l'articolo 7 del decreto-legge è ampiamente innovativo e propone un largo ventaglio di destinazioni. Ma adottare le norme che propone il senatore Talamona vuol dire eliminare in ogni senso l'autonomia delle imprese e quindi porta ad abolire l'imprenditorialità delle compagnie di assicurazione, che non hanno nemmeno la possibilità di scegliere fra alcune forme determinate di investimenti. Ciò è anche contrario alla normativa comunitaria per quanto riguarda gli investimenti delle riserve delle compagnie di assicurazione.

Per quanto poi concerne la destinazione specifica nella Banca d'Italia, questo è anche contrario alle finalità istituzionali della Banca d'Italia stessa: non possiamo con un emendamento all'articolo di un decreto-legge introdurre delle innovazioni in una materia così delicata e complessa.

Per quanto riguarda l'emendamento D. 7. 1, non sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Il Governo è contrario all'emendamento D. 7. 4 perchè in evidente contrasto con le norme comunitarie sul modo di gestione del sistema assicurativo che rientra nelle libere attività di mercato; è favorevole all'emendamento D. 7. 2 e contrario al D. 7. 1, perchè anch'esso è limitativo rispetto alle norme comunitarie. Infine il Governo è favorevole all'emendamento D. 7. 3.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento D. 7. 4, presentato dal senatore Talamona e da altri senatori, non accettato nè dal relatore nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento D. 7. 2, presentato dal relatore ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento D. 7. 1, presentato dai senatori Anderlini e Guarino, non accettato nè dal relatore nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento D. 7. 3, presentato dal relatore ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Dopo l'articolo 7 è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. ...

« Il CIPE stabilisce entro il 31 dicembre di ogni anno i modi, i settori ed i vincoli territoriali con cui debbono essere effettuati gli investimenti delle riserve di cui all'articolo 7, comma secondo. Le operazioni finanziarie a favore di cooperative per investimenti produttivi sociali si intendono comunque incluse.

Ogni impresa può prelevare quanto depositato sul conto di cui all'articolo 7 alle seguenti condizioni:

1) che l'impresa ne avanzi richiesta alla Banca d'Italia entro il 31 agosto;

2) che l'impresa documenti alla Banca d'Italia l'avvenuto pagamento relativo all'investimento realizzato nei modi, nei settori e con i vincoli territoriali stabiliti ai sensi del primo comma del presente articolo.

La Banca d'Italia è tenuta all'erogazione delle somme investite non oltre quindici giorni dalla presentazione della documentazione di cui al precedente punto 2).

Ogni alienazione, anche parziale, dei beni oggetto dell'investimento può essere autorizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, solo previo versamento del corrispondente valore nel conto presso la Banca d'Italia ».

D. 7. 0. 1 TALAMONA, VIGNOLA, CATELLANI, SCAMARCIO, CAMPOPIANO, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI

T A L A M O N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T A L A M O N A . Con questo emendamento indichiamo la procedura che il CIPE deve osservare per programmare gli investimenti dei capitali di copertura delle riserve del servizio RCA. Mi sembra che lo emendamento si illustri bene da sè.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

d e ' C O C C I , *relatore*. Sono contrario all'articolo aggiuntivo D. 7. 0. 1 in primo luogo perchè esso mi pare precluso dal mancato accoglimento dell'emendamento D. 7. 4 e poi, per quanto riguarda il merito, perchè per esso mi sembra valgano le considerazioni espresse a proposito di quest'ultimo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Questo articolo aggiuntivo riguarda la sostanza dell'articolo 7 che disciplina gli investimenti a copertura delle riserve tecniche ed ha lo scopo di controllare l'esistenza di queste riserve e di avviarle verso investimenti a carattere sociale. La proposta socialista, a nostro giudizio, appare inaccoglibile per l'indeterminatezza degli strumenti e degli intermediatori finanziari che dovrebbero darsi carico di eseguire le opere sociali. Inoltre appare rigido il sistema di prelievo e di versamento delle riserve presso la Banca d'Italia, riserve che debbono pur sempre servire a pagare i danneggiati, con probabili incongruenze anche rispetto alla direttiva comunitaria. Perciò sono contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento D. 7. 0. 1, presentato dal senatore Talamona e da altri senatori, non accettato nè dal relatore nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 10 del decreto-legge. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Alla fine del primo comma, sopprimere le parole: « con l'esclusione del personale dirigente » *e aggiungere le altre*: « Un apposito comitato composto da rappresentanti del Governo e della organizzazione sindacale della categoria interessata esaminerà la posizione del personale dirigente ».

D. 10. 1 VENANZETTI

V E N A N Z E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . Brevemente, signor Presidente, per illustrare l'emendamento D. 10. 1. Comprendo quali sono le ragioni che avevano indotto il Governo a presentare questo articolo e ad esprimere quella formulazione della esclusione del personale dirigente; tuttavia mi pare che la norma, da un lato, sia troppo rigida e, dall'altro, potrebbe dar luogo anche a un contenzioso e a contestazioni, tenendo conto che per l'articolo 2095 del codice civile il dirigente è pur sempre un lavoratore subordinato.

Quindi inserire nella legge, come linea di principio, l'esclusione del personale dirigente, a mio giudizio (ripeto, non nel caso specifico, perchè per quanto riguarda i casi specifici direi che già la normativa per i dirigenti consente al liquidatore di non riassumere o addirittura di perseguire i dirigenti stessi), è assai pericoloso. Pertanto mi sono permesso di formulare un emendamento che, sempre salvaguardando gli interessi delle società, e degli altri lavoratori, tuttavia consente una elasticità con un comitato che sia costituito da rappresentanti del Governo e della organizzazione sindacale di categoria, per esaminare in modo specifico e particolare la situazione del personale dirigente.

Mi pare che con queste delucidazioni, che non credo si prestino ad equivoci, il mio emendamento possa essere accolto.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

d e' C O C C I , *relatore*. Mi rimetto al Senato.

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento D. 10. 1, presentato dal senatore Venanzetti, accettato dal Governo e per il quale il relatore si è rimesso all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

All'articolo 14 del decreto-legge sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Al terzo comma, sopprimere le parole: « secondo, terzo, quarto e ».

D. 14. 1 TALAMONA, VIGNOLA, CATELLANI, SCAMARCIO, CAMPOPIANO, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI

Nel terzo comma, sopprimere le parole: « e nono ».

D. 14. 3 de' COCCI, *relatore*

Al quarto comma, sostituire le parole: « esercizio 1977 » *con le altre*: « esercizio 1976 » *e le parole*: « esercizio 1976 » *con le altre*: « esercizio 1975 ».

D. 14. 2 TALAMONA, VIGNOLA, CATELLANI, SCAMARCIO, CAMPOPIANO, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI

T A L A M O N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T A L A M O N A . Signor Presidente, l'emendamento D. 14. 1 propone di sopprimere le parole: « secondo, terzo, quarto e ». Intendiamo cioè che l'applicazione di quanto previsto nel decreto-legge decorra dal 1° gen-

naio 1977 e non dal 1° gennaio 1978, come si prevede nella legge. Mi riferisco in particolare alla divisione tra caricamento e premio puro, che è una delle cose buone contenute nel decreto (diamo atto al Ministro che in questo decreto ci sono anche delle cose buone), di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990; alla esclusione delle spese di liquidazione dal premio puro, di cui al terzo comma, e ai limiti in percentuale dei caricamenti di cui al quarto comma.

Con l'emendamento D. 14. 2 tendiamo a ripristinare il testo del decreto-legge che in Commissione è stato modificato facendo slittare di un anno l'applicazione di queste disposizioni. Non ne vediamo le ragioni perchè siamo appena al mese di febbraio e quindi riteniamo valido il testo originario del decreto-legge.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ad illustrare l'emendamento D. 14. 3 e ad esprimere il parere sugli altri emendamenti in esame.

d e' C O C C I , *relatore*. Il mio emendamento si riferisce ad una questione di mero coordinamento; per esso mi rimetto anche al vaglio della segreteria generale.

Sugli emendamenti D. 14. 1 e D. 14. 2 sono di parere contrario. Infatti il primo emendamento intende dare immediata applicazione alle disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 1 della legge 990. Ma mi pare che queste disposizioni, come risulta anche da una frettolosa lettura, siano tali da potersi applicare soltanto alle nuove tariffe che avranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1978.

Per quanto riguarda l'emendamento D. 14. 2, mi pare che esso possa applicarsi soltanto al bilancio dell'esercizio 1977, in quanto siamo in ritardo per quanto attiene al bilancio dell'esercizio 1976. Gli investimenti sono già stati fatti o già programmati, pertanto questa norma è di impossibile applicazione. Per questo non sono favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Sull'emendamento D. 14. 1 devo dire che, essendo volto a sopprimere la norma che prevede l'entrata in vigore della nuova disciplina per la determinazione delle tariffe, dei premi e dei caricamenti nel 1978, non se ne capisce esattamente la *ratio* in quanto le tariffe per il 1977 sono già state stabilite e sono in vigore. L'approvazione di questo emendamento porterebbe non soltanto il disagio di stabilire delle nuove tariffe calcolate in modo diverso, ma anche il rovesciamento delle condizioni finanziarie ed economiche di un numero considerevole di compagnie.

Per quanto riguarda l'emendamento D. 14. 2, che è volto ad applicare la normativa sugli investimenti alle riserve tecniche per l'anno 1976, esso risulta inaccoglibile in quanto i bilanci sono ormai chiusi e le relative scritture contabili sono registrate su libri debitamente vidimati sui quali non è possibile apportare correzioni.

Perciò il Governo è contrario tanto all'emendamento D. 14. 1 quanto all'emendamento D. 14. 2, mentre è favorevole — ed ha anche presentato un emendamento coordinato con quello che si è deciso prima — all'emendamento D. 14. 3.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento D. 14. 1, presentato dal senatore Talamona e da altri senatori.

B E R T O N E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T O N E . Desidero solo dichiarare che il Gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento D. 14. 1.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento D. 14. 1, non accettato nè dal relatore nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

C I P E L L I N I . Chiediamo la controprova.

P R E S I D E N T E . Procediamo alla controprova mediante votazione per divisione. I senatori favorevoli si porranno alla mia sinistra, quelli contrari alla mia destra.

È approvato.

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Devo dichiarare a questo punto che, data l'approvazione di questo emendamento, mi riservo di esaminare in sede di Governo l'opportunità di mantenere o ritirare il decreto-legge.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, questa sua dichiarazione significa in pratica che dobbiamo interrompere l'esame del disegno di legge.

Ha comunque nulla in contrario a che si porti a termine l'esame degli altri emendamenti all'articolo 14?

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Non ho nulla in contrario. Ho fatto una dichiarazione a nome del Governo; peraltro non posso interferire sui lavori dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento D. 14. 3, presentato dal senatore de' Cocci e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento D. 14. 2, presentato dal senatore Talamona e da altri senatori, non accettato nè dal relatore nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Onorevoli colleghi, a questo punto sospendiamo i nostri lavori perchè è inutile procedere nell'esame del disegno di legge, a meno che non vogliamo concludere con l'articolo aggiuntivo D. 14. 0. 1 e rimandare la votazione del disegno di legge nel suo complesso a domani. (*Proteste dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

Onorevole Ministro, lei ha fatto una dichiarazione...

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Ho chiesto di sospendere la discussione per esaminare in sede di Governo l'eventualità di ritirare il decreto-legge.

P R E S I D E N T E . Rinvio allora il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P R E S I D E N T E . I Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte sono state pubblicate nell'apposito fascicolo.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P A L A , *segretario*:

FEDERICI, MARANGONI, VILLI, MARGOTTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza delle preoccupazioni e delle denunce che stanno interessando la città di Venezia sul ruolo e sulla gestione attuale del Magistrato alle acque che, peraltro, in base alla legge 16 aprile 1973, n. 171, è stato « potenziato » con 300 assunzioni.

Si informa che l'Istituto presenta gravi carenze di gestione e di operatività in gene-

rale, e particolarmente in vista dell'attuazione della legge speciale per Venezia, e che le 300 assunzioni non hanno certo permesso di costituire la « sezione speciale », richiesta dalla stessa legge, rispondendo, sembra, molto di più a operazioni di sottogoverno e di clientelismo.

Gli interroganti ritengono doveroso ed urgente l'intervento del Ministro per chiarire la situazione e soprattutto chiedono di sapere come si intenda operare per ridare funzionalità e rigore alla gestione ed alla direzione dell'Istituto.

(3 - 00321)

MACALUSO, COLAJANNI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

1) se risponde al vero quanto ha dichiarato l'onorevole Pisanu al quotidiano « La Repubblica » (edizione del 5 febbraio 1977) in riferimento alla nomina del presidente del Banco di Sicilia e in particolare se è vero che la Banca d'Italia avrebbe proposto per la suddetta carica una terna di nomi nelle persone di Rosario Nicoletti, Giuseppe De La Loggia, Rosario Lanza;

2) se, nel caso in cui la notizia fosse vera, il Governatore della Banca d'Italia ha motivato la sua scelta indicando i requisiti richiesti dal Parlamento per i candidati e amministratori di aziende pubbliche di credito;

3) se la terna — che sarebbe stata proposta dalla Banca d'Italia — è stata concordata con la Regione siciliana;

4) in base a quale articolo della Costituzione o di altre leggi dello Stato il Ministro del tesoro ha comunicato la terna (che sarebbe stata predisposta dalla Banca d'Italia) all'onorevole Pisanu, il quale, in nome e per conto del segretario della Democrazia cristiana, ha promosso (come ha dichiarato a « La Repubblica ») una trattativa tra alcuni partiti, al di fuori di ogni organo costituzionalmente preposto alla designazione degli amministratori delle aziende pubbliche di credito, per concordare la nomina del presidente del Banco di Sicilia.

(3 - 00322)

MURMURA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per essere informato delle ragioni che impediscono l'erogazione del contributo industriale in favore della « OMI-Sud », con sede in Vibo Valentia Marina, le cui strutture operative e le cui attività riscuotono notevole apprezzamento anche fuori della regione Calabria.

Il ritardo del contributo, infatti, non solo è causa di gravi preoccupazioni per l'imprenditore, ma impedisce l'ampliamento della occupazione.

(3 - 00323)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FEDERICI, DI MARINO, SGHERRI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del continuo ed inqualificabile stato di incertezza che colpisce l'azienda « Officine aeronavali » di Venezia, stato che ha portato un'azienda specializzata per la revisione e la modifica dei velivoli ad una pericolosa fase di dequalificazione produttiva;

se non intenda intervenire per chiarire le responsabilità della GEPI che, in cinque anni, non ha mai precisato una qualsiasi linea di programmazione dell'attività e degli investimenti, mentre ha cambiato tre amministratori, due direttori generali e due direttori di produzione.

Chiaramente, l'intervento del Ministro deve inquadrarsi in un piano di riordino a livello nazionale dell'intero settore revisione, manutenzione e modifica degli aerei.

(4 - 00761)

FEDERICI, DI MARINO, CEBRELLI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della preoccupante situazione che, in questi giorni, si è aperta sull'immediato futuro dell'attività produttiva del cantiere « Breda » di Porto Marghera;

come intenda intervenire rapidamente e concretamente per chiarire e definire la posizione dell'EFIM in relazione a tre problemi di grande rilevanza, quali la ventilata so-

spensione di una commessa di tre navi-gasiere, il rapporto del cantiere con lo sviluppo del piano « Finmare » e, più in generale, il ruolo che l'EFIM deve o non deve assumere in ordine al piano nazionale del settore cantieristico.

(4 - 00762)

GUARINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere, con riferimento a recenti e forse incaute dichiarazioni rese da un membro del Governo al Senato:

a) se gli uffici del Ministero abbiano preso convenientemente nota delle esaurienti analisi dedicate al problema dell'emissione di assegni circolari a taglio fisso quale forma surrogatoria della moneta da parte di validi e sensati studiosi della materia (da ultimo: F. Capriglione, in « Bancaria », 1976, fasc. 11, p. 1118 e seguenti);

b) se ritenga di poter contestare validamente la tesi secondo cui i « miniassegni », circolanti in Italia per importi propri della moneta divisionaria, non possono essere ricompresi, da un punto di vista formale, tra i surrogati della moneta, di cui la emissione è penalmente vietata dall'articolo 141 del testo unico 28 aprile 1910, n. 204;

c) se abbia considerato che ostacolare la circolazione dei « miniassegni » equivale a mettere maggiormente a nudo l'imperdonabile inadempienza dello Stato alla funzione elementare di provvedere adeguatamente i cittadini di moneta divisionaria;

d) se disponga di altri mezzi, che non consistano come per il passato in compiaciute millanterie di Ministri, per sanare con urgenza il gravissimo inconveniente;

e) se sia orientato, non disponendo di tali mezzi, verso una responsabile e grata tolleranza, pubblicamente e lealmente dichiarata, nei confronti della provvida iniziativa dei « miniassegni » a taglio fisso.

(4 - 00763)

GUARINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere, con riferimento agli ultimi episodi di evasione dalle carceri italiane:

a) se il largo impiego da parte degli evasi di corde fatte con strisce attorcigliate di lenzuola di tela abbia indotto la Direzione generale competente a porsi il problema della eliminazione dalle celle delle lenzuola stesse;

b) se gli organizzatori ministeriali degli stabilimenti di pena siano a conoscenza del fatto che esistono in commercio economiche ed igieniche lenzuola e tovaglie di carta, abbastanza resistenti per servire al loro uso normale e per almeno una settimana, ma non tanto solide da poter essere utilizzate a fini di evasione come cordame;

c) se sia stato preso pertanto in considerazione il suggerimento, già apparso anni fa sulla stampa italiana, di dotare le carceri italiane di lenzuola e tovagliati di carta.

(4 - 00764)

GIOVANNETTI, SCUTARI, ZICCARDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se le produzioni di bioproteine in atto nel Paese siano conformi con la decisione del Consiglio superiore della sanità che autorizza limitate produzioni a titolo sperimentale.

(4 - 00765)

MINNOCCI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere il suo parere e quello del suo Dicastero sulla Raccomandazione n. 296, relativa alla politica dell'Europa occidentale di fronte ai problemi mediterranei, approvata dall'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale il 1° dicembre 1976, su proposta della Commissione affari generali (*Doc.* 719).

In particolare si domanda se il Ministro è favorevole ad un programma volto a rafforzare la partecipazione europea alla difesa comune nel Mediterraneo, se è disposto ad invitare i Governi greco e turco ad associarsi allo studio sulle industrie europee per gli armamenti (il progetto di tale studio è affidato al Comitato permanente per gli armamenti) e quali misure giudica auspicabili per associare Grecia e Turchia alle attività comuni dei Paesi dell'Europa occidentale nel campo della politica estera e della difesa.

(4 - 00766)

MINNOCCI. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere il loro parere e quello dei loro Dicasteri sulla Raccomandazione n. 295, relativa all'approvvigionamento energetico dell'Europa e alle nuove fonti di energia, approvata dall'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale nella seduta del 1° dicembre 1976, su proposta della Commissione scientifica, tecnica ed aerospaziale (*Doc.* 721).

Per sapere, in particolare:

se i Ministri sono favorevoli ad aumentare gli investimenti pubblici e ad incoraggiare gli investimenti privati per la produzione del carbone e per la tecnica di gasificazione;

se ritengono necessaria la fondazione di un Istituto di ricerca sull'energia solare simile a quello che creerà nel marzo 1977 la Agenzia americana per la ricerca e lo sviluppo nel campo dell'energia;

se si intende incoraggiare — nel quadro della CEE e con la partecipazione dell'OCSE — la riunione di una conferenza sugli aspetti economici dell'energia, con la partecipazione delle forze politiche e dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, al fine di elaborare una strategia comune della energia.

(4 - 00767)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente (Difesa):

n. 3 - 00270 dei senatori Sparano ed altri;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

n. 3 - 00249 del senatore Lepre.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 9 febbraio 1977

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 9 febbraio, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (430).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (335).

2. Ammodernamento dei mezzi dell'aeronautica militare (452) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. SIGNORI ed altri. — Istituzione di una Commissione di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti (116).

NENCIONI ed altri. — Commissione di inchiesta parlamentare sulle forniture militari (208).

La seduta è tolta (*ore 19*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari